MONTAGNA OGGI

Editore: UNCEM - V. Palestro, 30
00185 Roma - Anno XLIII, Agosto-Settembre 1997

Spedizione in A. P. - 45% - Art. 2 Comma 20/b Legge 662/96 - Filiale di Torino n.7/97 - Taxe perçue
Presidente Comitato di Redazione: Guido Gonzi - Direttore: Renzo Mascherini

8



IL MONTANARO d'Italia

Punti di vista, proposte ed opinioni espressi in articoli firmati impegnano esclusivamente i loro autori e non l'azione dell'UNCEM.

Direttore: **Renzo Mascherini**
Direttore responsabile: **Bruno Cavini**
Comitato di redazione:
Guido Gonzi,
Presidente dell'UNCEM
Lucio Cangini, vice Presidente Delegato;
Bruno Bosatelli,
Valerio Prignacchi,
Vice Presidenti dell'UNCEM;
Maurizio Donati,
Maria Assunta Paci
Lido Riba
Antonio Sciulli
capi gruppo del Consiglio Nazionale dell'UNCEM;
Bruno Cavini, Segretario Generale.

Segreteria di redazione:
Franco Bertoglio
Massimo Bella

Proprietà - Editore - Redazione UNCEM
00185 ROMA - Via Palestro 30
Tel. 06/44.41.381 - 44.41.382
Fax 06/44.41.621
Autorizzazione Tribunale di Roma
n. 87/82 del 27.02.1982

Abbonamenti presso
S.T.I.GRA S.A.S. Editrice
Str. Del Pavarino, 35 - 10132 Torino
Tel. 011/899.11.75 - 899.09.43
Fax 011/899.49.27
Conto Corrente Postale n. 23843105

Abbonamento 1997 (11 numeri)
L. 45.000 - Estero L. 50.000
Un numero L. 4.500
Arretrati il doppio
(IVA compresa)

Stampa: Litografia Geda - Torino

NORME PER I COLLABORATORI
Tutto il materiale e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - via Palestro, 30.
Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi alla STIGRA Editrice.

Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 40%


Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

MONTAGNA OGGI

IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA MENSILE DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI

ANNO XLIII - N. 8 AGOSTO - SETTEMBRE 1997

SOMMARIO:

In copertina: Artigiani del legno in Cadore - Foto di Bortolo De Vido

Consiglio Regionale dell'Umbria
TUTELA AMBIENTALE E AREE PROTETTE
Rassegna bibliografica
Pagg. 87

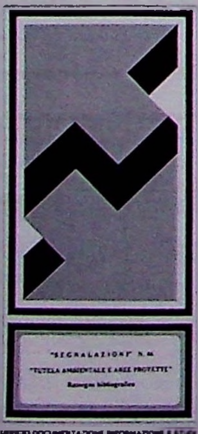
Si tratta di una Rassegna bibliografica, pubblicata, nell'ambito della collana *"Segnalazioni"*, a cura dell'Ufficio documentazione, informazione e studi.

La pubblicazione, diretta da Massimo Stefanetti, è stata redatta da Rossana Rometta, utilizzando anche le schede bibliografiche predisposte da Franca Monacelli, già responsabile del Servizio biblioteca ed editoriale, in quiescenza dal 1993.

La Rassegna fornisce un quadro ampio e aggiornato al 31 dicembre 1995 delle monografie e degli articoli apparsi nei periodici specializzati e si propone, senza volere avere caratteristiche di esaustività e di completezza, di favorire la consultazione e di incrementare l'autonoma ricerca di bibliotecari, documentalisti, ricercatori, operatori e studenti.

La pubblicazione, nelle sue 87 pagine, contiene circa 2000 citazioni bibliografiche ordinate sia per argomenti (ambiente; natura e paesaggio; boschi e foreste; aree naturali protette; parchi urbani; pianificazione e programmazione ambiente; territoriale e paesistica), sia per aree geografiche (aree naturali protette suddivise per regioni; parchi nazionali in Italia; parchi in Europa e nel mondo). La bibliografia diventa così uno strumento di lavoro aperto, scomponibile e ricomponibile sulla base delle esigenze di una utenza differenziata e diversificata che può sviluppare operazioni di ricerca incrociata, anche mediante un indice di circa 1000 autori e curatori e un indice di 170 enti.

Biblioteche, centri di documentazione, istituti di ricerca, associazioni e cittadini interessati possono richiedere copia della pubblicazione all'Ufficio documentazione, informazione e studi del Consiglio regionale dell'Umbria, Palazzo Cesaroni, Piazza Italia, 2 - Perugia - tel. 075/576.3363 - Fax 075/576.3283.



Autori Vari
INDAGINI BIOMETRICHE, ECOLOGICHE E SELVICOLTURALI, IN BOSCHI CEDUI DEL TRENTINO E DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
Comunicazioni di Ricerca dell'ISAFA 96/1
Pagg. 69

Nel fascicolo 96/1 delle Comunicazioni di Ricerca dell'ISAFA sono illustrati i risultati di due attività di ricerca dedicate a boschi governati a ceduo presenti in Provincia di Trento e in provincia di Cagliari.

La prima di queste attività (a cura di G. Tabacchi e L. Sottovia) riguarda la preparazione di tavole di cubatura di popolamento, approntate al fine di rendere più efficienti e meno costose le procedure di inventariazione dei boschi cedui nel territorio trentino.

Sono state individuate quattro categorie principali di bosco ceduo (i cedui puri di faggio, i cedui misti di faggio e carpino nero, i cedui misti termofili e i cedui misti di castagno e robinia), alle quali è stato affiancato un tipo vegetazionale comprensivo delle diverse formazioni vegetanti in stazioni riparie. Per ognuna di queste cinque categorie è stata studiata una equazione di previsione che lega la massa legnosa ad ettaro all'area basimetrica ad ettaro e all'altezza dominante.

L'esposizione dei procedimenti di stima e di validazione dei modelli previsionali della massa legnosa per unità di superficie è accompagnata da una illustrazione delle modalità di applicazione in ambito inventariale e da una analisi sull'entità delle incertezze che accompagnano le valutazioni di massa legnosa prodotte.

La seconda parte del fascicolo è dedicata all'esposizione dei risultati preliminari ottenuti in un'attività di ricerca, svolta in collaborazione tra l'Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo e l'ISAFA, dedicata all'acquisizione di conoscenze ecologiche, selvicolturali e biometriche, utili per una gestione attenta e di miglioramento di boschi cedui a prevalenza di leccio della provincia di Cagliari (foresta dei Settefratelli e foresta di Pula - Is. Cannoneris).

L'esposizione è divisa in tre parti. La prima (a cura di E. Amorini, S. Bruschini, A. Cutini, G. Fabbio e M.C. Manetti) fornisce un inquadramento delle due foreste prese, illustra le finalità del lavoro ed i metodi di rilevamento e di sperimentazione impiegati e, infine, riassume e discute i primi risultati ottenuti sulla struttura e sui processi ecologici osservati nei popolamenti in esame.

Il secondo contributo (a cura di E. Romagnoni, A Bezzi e G. Pignatti) è dedicato ad un'analisi vegetazionale di dettaglio delle aree studiate. La presenza e la diffusione delle specie rilevate sono poste in relazione ad alcune caratteristiche stazionali e agli interventi gestionali e di utilizzazione condotti negli ultimi decenni, giungendo alla definizione di un quadro interpretativo delle attuali condizioni della vegetazione e della sua dinamica.

Infine, con il terzo contributo (a cura di P. Brandini e G. Tabacchi) sono sinteticamente illustrate le procedure di approntamento di alcuni modelli matematici di previsione del volume, del peso fresco e del peso secco del fusto, dei rami e dell'intera porzione arborea epigea, per le due principali specie arboree presenti nelle leccete esaminate e cioé il leccio ed il corbezzolo.



Renzo Mascherini

MONTAGNA: OBIETTIVI DA CONCRETIZZARE



Nell'editoriale dell'ultimo numero della rivista il nostro presidente Guido Gonzi ha sottolineato efficacemente l'importanza delle questioni in campo nei prossimi mesi per la montagna italiana e nelle sue accorate parole era evidente un implicito appello per una mobilitazione corale per consolidare i successi conseguiti dall'UNCEM nell'ultimo periodo.

La delega del Ministro Carlo Azeglio Ciampi al Sottosegretario prof. Giorgio Macciotta a seguire, per conto del governo, le politiche per la montagna è stato un grande risultato, che si è sommato in maniera sinergica con le conquiste conseguite con la legge 59/97.

Ma gli esiti delle discussioni in corso, relativamente alla riforma della Costituzione, della legge 142/90 e della legge finanziaria per il 1998, potrebbero compromettere sostanzialmente i successi conseguiti.

Per far comprendere più chiaramente ai nostri lettori e per consentire a tutti di partecipare fattivamente alle scelte che il Parlamento nei prossimi mesi sarà chiamato a fare, vediamo quali sono gli obiettivi, collegati in modo sistematico con i risultati già conseguiti, che la nostra associazione deve riuscire a concretizzare:

1. La commissione bicamerale ha approvato il documento D'Onofrio senza accogliere la nostra proposta di emendamento condivisa anche dall'A.N.C.I. e dall'U.P.I., che prevedeva il riconoscimento della "specificità istituzionale" della montagna, attraverso ordinamenti differenziati per le Città metropolitane e per la montagna. L'accoglimento di questo emendamento, da parte del Parlamento, è di vitale importanza per la montagna Italiana, in quanto senza il riconoscimento costituzionale della specificità istituzionale delle aree montane ai Comuni ed alle Regioni potrebbe essere consentito di cancellare le Comunità montane dall'ordinamento, così come è avvenuto in Sicilia.

2. Il Parlamento sta discutendo da molti mesi, con scarsi risultati, la proposta di legge Napolitano-Vigneri che riforma la Legge 142/90. Questa riforma deve prevedere il superamento dei limiti degli artt. 28 e 29 della legge attraverso l'inserimento delle Comunità montane, in modo organico e non aggiuntivo, nella nuova organizzazione che introduce il concetto di "comunità locale" per consentire la prima applicazione del principio di sussidiarietà.

Spesso l'inadeguatezza dei piccoli comuni rappresenta il motivo per non trasferire compiti e funzioni dal centro alla periferia ed impedire la affermazione dell'autogoverno locale.

In montagna le Comunità montane rappresentano le nuove "comunità locali": questo concetto deve trovare accoglimento nel nuovo ordinamento delle autonomie.

3. Sono trascorsi ormai più di tre anni dall'approvazione da parte del Parlamento della nuova legge per la montagna (L. 97/94), che riconosce la sua specificità quale risorsa nazionale da salvaguardare e valorizzare attraverso politiche di sviluppo complessivo che consentano la conservazione della presenza dell'uomo nelle aree montane.

Purtroppo dobbiamo constatare che la legge è stata solo in parte applicata, soprattutto per il fatto che le risorse finanziarie destinate ad alimentare il fondo nazionale previsto dalla legge sono sempre state insufficienti.

Dei circa 10.000 miliardi che le leggi finanziarie destinano ogni anno alle "aree svantaggiate" solo una minima parte è destinata al finanziamento dei programmi di sviluppo della montagna.

Questo limite della tradizionale politica nazionale per la montagna deve essere superato. La delega al prof. Giorgio Macciotta del Ministro del Bilancio e Tesoro Carlo Azeglio Ciampi, per seguire le politiche per le aree montane, è un segnale positivo del Governo, che può preludere l'avvento del tempo della comprensione del ruolo che la montagna può svolgere nell'interesse generale dell'Italia. Il segno di questo avvento lo ritroveremo nella legge finanziaria per il 1998 se la nostra azione corale e collettiva farà finalmente evento.

Ario Rupeni

SULLA "BASSANINI 1" IL CONFRONTO E' APERTO

Riunione straordinaria della Giunta Nazionale dell'UNCEM a Sarteano presenti i Ministri Franco Bassanini e Rosy Bindi

Confronto diretto tra un'associazione delle autonomie locali, l'Uncem, e i ministri Franco Bassanini e Rosy Bindi. Sul tappeto le questioni di maggior attualità che riguardano la trasformazione federalista dello stato, procedendo secondo il principio della sussidiarietà, partendo quindi dal ruolo dei comuni, delle Comunità montane, delle province e delle regioni.

Il confronto è intervenuto a tutto campo durante una *seduta straordinaria della giunta nazionale dell'Uncem* presieduta da Guido Gonzi, e gli esponenti del governo, oggi impegnato nel varo dei decreti di conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali e alle regioni, nonché di riforma di alcuni settori, a partire da quello dei trasporti pubblici locali.

Il governo infatti ha cominciato a snocciolare le prime misure: il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno in materia di agricoltura e pesca, lo schema di decreto che riordina il sistema dei trasporti regionali e locali, approvato dal Consiglio dei ministri il 25 luglio, una bozza non corretta di decreto in materia di servizi per l'impiego (lavoro).

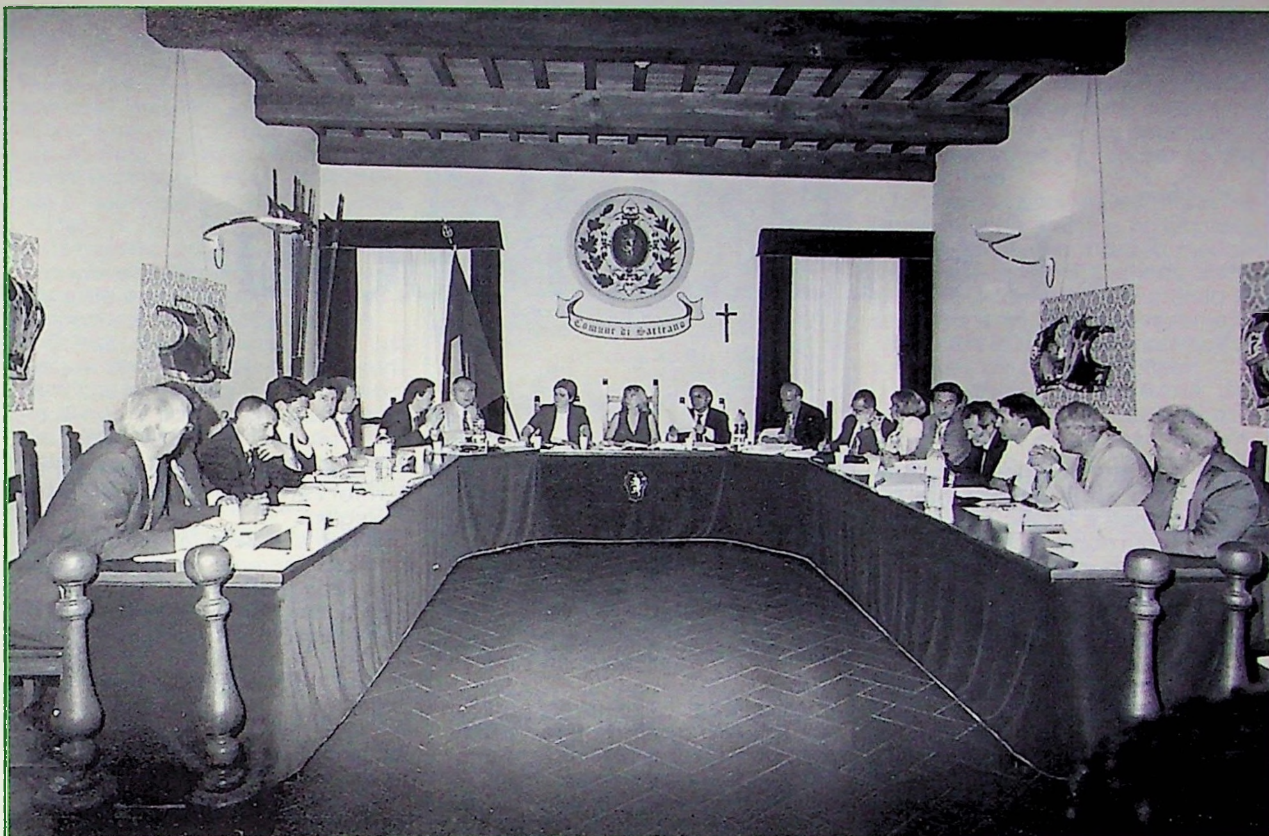
Nello stesso tempo palazzo Chigi e il dipartimento della funzione pubblica stanno organizzando quattro gruppi di lavoro (due dei quali operano rispettivamente a Milano e Firenze) sui settori organici di materie delle attività produttive, dei servizi alla persona, dell'ambiente e del territorio, delle tematiche istituzionali orizzontali.

Le regioni, a loro volta, hanno intrapreso un'elaborazione dei possibili schemi di decreto, segmentata per singole materie o submaterie settoriali.

Qual' è la strategia di risposta e di confronto messa in atto dalle associazioni delle autonomie? Giudicando inadeguata l'impostazione di singoli decreti settoriali, su cui si sono finora orientati sia il



Il Sindaco di Sarteano, Rosanna Pugnalini, tra i Ministri Rosy Bindi e Franco Bassanini



La riunione straordinaria della Giunta nazionale dell'UNCEM a Sarteano, alla presenza dei Ministri Rosy Bindi e Franco Bassanini

governo sia le regioni, le associazioni hanno rivendicato *"una cabina di regia"* che garantisca univocità e coerenza di indirizzi dell'intera decretazione legislativa, nell'intento di evitare i rischi ricorrenti, come sta avvenendo per i trasporti, ma soprattutto per il lavoro; di una sostanziale marginalizzazione di comuni, Comunità montane e province, senza che si compia la ridistribuzione dal basso delle funzioni pubbliche che deve scaturire dal principio di sussidiarietà. Al governo e alle regioni è stato proposto fin dall'inizio di giugno un documento di impostazione contenutistica e metodologica di tutto il processo di delega legislativa, che in questi giorni ha trovato il consenso di massima nella Conferenza delle regioni. Ora le associazioni stanno apprestando un pacchetto di disposizioni generali, valevoli sull'intero arco delle materie che formano oggetto del trasferimento (dai trasporti al demanio marittimo), nonché l'elenco delle materie che non rientrano nell'articolo 117 della Costituzione, c. 1, (come il commercio, l'industria, l'energia o il lavoro), e che perciò devono essere conferite direttamente agli enti locali oltre che alle regioni.

Nello stesso tempo stanno già pensando alle leggi che le 15 regioni a statuto ordinario devono approvare entro sei mesi dai decreti delegati operanti nelle materie elencate dall'articolo 117 Cost. (come l'agricoltura, l'artigianato, la stessa materia dei trasporti regionali e locali).

Il ministro Franco Bassanini e anche il ministro Rosy Bindi per le rilevanti tematiche della sanità e dell'assistenza sociale hanno dato ampie assicurazioni sulla rigorosa applicazione dei principi e dei criteri direttivi della legge n. 59/97 che dovranno rifondare il sistema pubblico istituzionale e amministrativo sulle comunità di base. Le proposte della Bicamerale confermano l'attualità e le proposte della Bassanini 1 e quindi, come chiedono esplicitamente l'Uncem e le altre associazioni delle autonomie, possono essere ancora migliorate.

(da *"Italia Oggi"*)

Enrico Gualandi

FISCALITA' E AUTONOMIE LOCALI

Pubblichiamo integralmente l'intervento, su questo tema, dell'On. Enrico Gualandi, Segretario della Lega delle Autonomie e Poteri locali, al Convegno organizzato dall'"UNCEM a Borgo Val di Taro il 18 e 19 luglio scorso.

La scelta di uno Stato fondato sulle autonomie regionali e locali, con un articolazione di segno federalista, comporta una autonomia finanziaria e fiscale, capace di assicurare risorse certe ai Comuni singoli e associati, alle Province ed alle Regioni.

La Commissione Bicamerale per le riforme istituzionali ha previsto, all'art. 55 del testo proposto al Parlamento, la formula della Repubblica *"costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato"*: essa esprime una diversa concezione, fortemente ispirata ai valori dell'autonomia e della cooperazione.

Ora si tratta di essere conseguenti con tale principio generale, prevedendo una *"struttura federale"* della Repubblica.

Purtroppo la mancata previsione di una Camera delle Rappresentanze territoriali snatura ogni possibile disegno di riforma federalista. Il potere legislativo, normativo ed amministrativo riservato allo Stato finisce per essere - per certi aspetti - più invasivo di quello ora previsto dalla Costituzione.

Infatti l'elenco delle 31 competenze riservate allo Stato è accompagnato da frequenti riferimenti di riserva allo Stato di *"discipline generali"*, di *"norme generali"*, di *"determinazione di livelli minimi"*. Ma vi è di più: il vigente art. 127 della Costituzione prevede che *"l'interesse nazionale"* rappresenti non un presupposto di legittimità ma un limite di merito, che può essere di volta in volta attivato dal Parlamento in caso di conflitto di interesse. L'art. 59 della Bicamerale prevede invece che spetterà allo Stato *"la potestà legislativa per la tutela di preminenti e imprenscindibili interessi nazionali"*. Viene quindi da chiedersi con preoccupazione: quale legge non pretenderà di essere volta a tale scopo? Inoltre si attribuisce solo alla competenza centrale la legislazione in materia fiscale, l'intero ordinamento degli Enti locali e i loro trasferimenti finanziari, prefigurando un modello neo-centralistico, destinato a non risolvere ed anzi ad aggravare le tensioni sociali e politiche che, al Nord ed al Sud, attraversano il Paese.

Per quanto riguarda l'autonomia finanziaria ed impositiva delle autonomie locali è necessario prevedere in Costituzione un sistema piùchiaro e definito, quale:

- un sistema finanziario e tributario regionale e locale effettivamente autonomo, basato su tributi propri; compartecipazioni, addizionali e sovraimposte, a tributi erariali e regionali;
- un sistema finanziario e tributario degli Enti locali con ampie autonomie, nel rispetto delle leggi che si devono sostanzialmente limitare a definire le basi imponibili e le aliquote massime dei tributi locali;
- un sistema perequativo solidale che consenta alle Regioni ed agli Enti locali di tendere al riequilibrio delle condizioni di vita nelle diverse zone del territorio federale e la conduzione autonoma di politiche nei settori di competenza delle Regioni e degli Enti locali; così come è opportuno prevedere la partecipazione delle Regioni al riequilibrio delle entrate fra Enti locali di ogni singola Regione, premiando l'associazionismo fra i Comuni;
- l'enunciazione del principio secondo il quale i beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati ad eccezione di quelli espressamente riservati allo Stato ed alle Regioni.

Si può e si deve lavorare a decisioni più coerentemente autonomiste e federaliste.

Bisogna addivenire ad una modifica radicale delle attuali Regioni, costruendo uno Stato fondato su sistemi regionali di autonomie locali, prevedendo anche di introdurre in Costituzione l'istituzione di Consigli regionali delle autonomie, come sede di partecipazione degli Enti locali al processo decisionale della Regione.

Così come è indispensabile adottare la scelta di una seconda Camera rappresentativa delle Regioni e degli Enti locali, che funzioni come necessario raccordo fra lo Stato centrale ed il sistema delle autonomie.

Intanto è necessario dare subito segnali positivi sul terreno della fiscalità e delle risorse locali.

L'attuazione delle deleghe di riordino e maggiore autonomie della fiscalità degli Enti locali e delle Regioni, previste dalla L. 662/96, collegata alla Finanziaria 1997, rappresenta un passo avanti positivo, frutto delle battaglie autonomiste e federaliste di questi anni. Si tratta di ulteriori momenti di autonomia fiscale tariffaria per Regioni, Comuni e Province.

Innanzitutto l'IRAP quale imposta regionale sulle attività produttive. Essa si propone di unificare e semplificare sette vecchie imposte, con una ricaduta positiva sulle imprese.

L'IRAP dovrà vedere una seria compartecipazione di Comuni e Province al suo gettito; e l'assorbimento dell'ICIAP nell'IRAP non dovrà comportare minori risorse ai Comuni ed alle Province, ma una loro attiva partecipazione al tributo.

Vi è poi la previsione di modifiche all'ICI, che dovranno permettere una più autonoma manovra fiscale e comunale. Con l'attribuzione ai Comuni anche delle

somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà di immobili (nonché quelli transalitivi o costitutivi di diritti reali sugli stessi), si avrà un altro timido passo verso l'unificazione di tutte le imposte e tasse che gravano sulla casa.

Per le Province si avrà una estensione della loro capacità impositiva, assegnando loro l'imposta sulle assicurazioni RCA Auto e l'imposta di trascrizione sul PRA.

Di estrema importanza, poi - una vera e propria sfida per Comuni, Province e Regioni - è la previsione di nuove potestà di autogoverno dei tributi propri, attribuendo loro il potere di disciplinare con autonomi regolamenti tutte le fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e riscossione.

Si prevede, inoltre - e ciò è di grande importanza - una più stretta collaborazione fra Stato ed Enti locali nella gestione della fiscalità, costruendo forme di gestione associata fra piccoli Comuni e quindi con la scelta strategica delle Comunità montane, creando una rete informatica unificata.

Nelle prossime settimane valuteremo se i previsti decreti legislativi saranno coerenti con le attese delle autonomie locali.

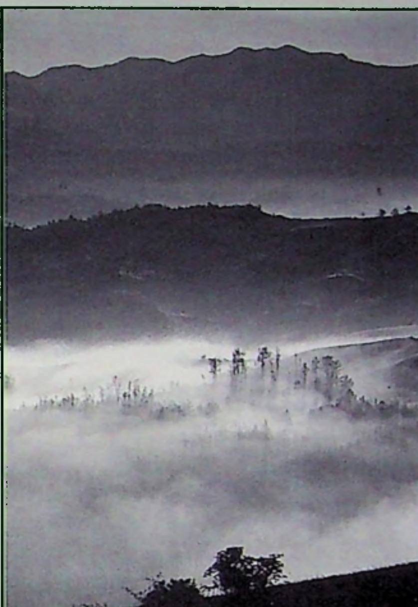
Intanto dobbiamo costruire sistemi normativi, tecnologici ed organizzativi per una efficiente fiscalità locale.

Per far ciò è necessario che i Comuni singoli ed associati, le Comunità montane, diventino *"imprenditori pubblici"* capaci di valorizzare e gestire il patrimonio economico culturale e territoriale di ogni municipalità.

È necessario formare il personale politico, direttivo ed operativo delle Regioni e degli Enti locali ad essere autonomi, sapendo gestire e mettere a frutto l'autonomia a vantaggio dei propri amministrati.

Una delle prime più importanti scelte che non possono essere più rinviabili, rappresentando queste una delle colonne portanti di un sistema pubblico moderno, è quella della revisione del Catasto e della conservatoria dei registri immobiliari.

Una *"rivoluzione"* del sistema di gestione del territorio (Catasto e Conservatoria insieme) che, pur costando risorse finanziarie sia nel tentativo di costruirlo - visto che non è ancora completato - che in quello di aggiornamento, ha dimostrato di non essere adeguato alle funzioni che deve svolgere, creando innumerevoli intralci e difficoltà sia ai cittadini che alla stessa amministrazione pubblica. Un sistema troppo burocratizzato che non serve e che crea solo elevati costi.



Effetti di nebbia.
Foto di Mario Vianelli

È perciò necessario definire insieme - Stato ed autonomie locali - il nuovo modello di gestione del territorio. È opportuno che il Ministero delle Finanze sottoscriva un accordo con tutti gli Enti locali interessati. Ma non la convenzione che attualmente il Dipartimento del territorio del Ministero delle Finanze sta proponendo ai Comuni. Ma una nuova convenzione che, pur partendo da quella già elaborata, sia ampliata per rappresentare un percorso completo di realizzazione di un nuovo modello.

È poi indispensabile che il Ministero delle Finanze riveda i piani e i programmi di sviluppo dei sistemi informativi del Catasto per verificarne la loro coerenza con il nuovo modello, evitando ogni spreco di risorse. Non serve ai Comuni il completamento del sistema informativo del catasto con il solo recupero delle pratiche giacenti.

È diventato urgente ed inderogabile, anche per dare un segnale concreto e significativo alle Amministrazioni locali, che il Ministero delle Finanze faciliti e renda gratuito l'accesso ai propri uffici territoriali (Catasto e Conservatori), oltre a rendere operative le norme contenute nel decreto legislativo n. 504/92 (attribuzione delle rendite presunte in massimo 60 gg. o delega ai Comuni di proporle), oltre a quelle contenute nella L. 662/96 all'art. 3, commi 57 e 58 (destinazione di risorse per il potenziamento degli uffici tributari, dalle procedure informatiche e dei controlli incrociati) e agli artt. 154, 155, 156 (aggiornamento e gestione unitaria del Catasto, revisione delle zone censuarie, tariffe d'estimo, commissioni censuarie, ecc.): ciò senza più ulteriori rinvii.

Le Associazioni delle Autonomie Locali devono insieme collaborare per individuare un modello moderno ed efficiente di gestione informativa del territorio, orientando le decisioni e gli scarsi investimenti dello Stato in modo coerente con le scelte di indirizzo già adottate.

Un modello di gestione del modello informativo del territorio che garantisca una visione complessiva di dettaglio, nazionale e sempre aggiornata dalla cartografia da ogni *"punto telematico"*.

Un sistema di gestione che lasci piena responsabilità ed autonomia ai Comuni di organizzare e gestire i rapporti con i propri cittadini senza alcuna sovrapposizione o duplicazione degli uffici statali sul proprio territorio. Le settimane scorse il Ministero delle Finanze ha deciso di aprire propri sportelli al cittadino in alcuni Comuni. Decisione che può apparire in contraddizione con la Legge Bassanini per il decentramento di uffici e servizi ai singoli enti territoriali (e conseguente semplificazione della macchina pubblica verso gli ammlinistrati). Le scelte del Ministero delle Finanze devono essere armonizzate con le previsioni della Legge Bassanini, avviando da subito un sempre più stretto rapporto di collaborazione con gli Enti locali.

A tal fine, e per costruire uno strumento operativo immediatamente disponibile, ed a disposizione dello Stato e delle autonomie locali, l'UNCEM e la Lega delle Autonomie Locali costituiscono un Consorzio, mettendo insieme le competenze già acquisite sullo specifico problema. Naturalmente il Consorzio è aperto alle altre Associazioni che vorranno partecipare concretamente all'innovazione dello Stato per un efficiente e giusto reperimento e governo delle risorse finanziarie. ■

COMUNI E COMUNITÀ MONTANE

Inviate alla redazione di *"Montagna Oggi"* articoli e notizie sulle vostre iniziative.
La rivista può costituire un utile veicolo per lo scambio di esperienze per tutti gli amministratori ed operatori montani.

CONSULTA PICCOLI COMUNI: INTESA TRA LE ASSOCIAZIONI DELLE AUTONOMIE LOCALI

Sussidiarietà come principio per la tutela dell'identità e dell'efficienza dei "piccoli comuni"

Le Associazioni delle autonomie locali concordano con l'esigenza di definire un comune programma di lavoro per valorizzare e sostenere l'autonomia e l'efficienza di gestione dei "*piccoli comuni*".

Al fine di contrastare i processi di emarginazione socio-politica delle realtà locali minori, è indispensabile sviluppare una sistematica e convergente iniziativa tra tutte le Associazioni degli enti locali che consenta, sia sotto il profilo istituzionale e finanziario, sia sotto quello organizzativo e gestionale, di elevare le condizioni strutturali e le capacità soggettive di autodeterminazione, di sviluppo e di governo democratico dei "*piccoli comuni*".

La Consulta unitaria si propone anzitutto l'obiettivo strategico del riconoscimento del valore e del rilevante interesse nazionale che, nelle politiche generali e negli interventi specifici, assumono le comunità locali di limitate dimensioni demografiche organizzative, aventi caratteristiche territoriali e socioeconomiche di marginalità.

L'affermazione del principio generale di rilevante interesse nazionale dei piccoli comuni scaturisce dallo sviluppo finalistico e logico di principi fondamentali della Costituzione, a partire dall'art. 5, dove rinvenaimo i presupposti di un corretto e dinamico concetto di sussidiarietà.

In tale prospettiva, la sussidiarietà come premessa di ordinamento giuridico e di fatto dell'intero sistema delle autonomie locali, dischiude nel concreto, per i *"piccoli comuni"* sia di pianura che di montagna, una nuova fase dove le ragioni di tutela della loro identità sociale, culturale e territoriale, si congiungono con le esigenze non eludibili di efficienza di governo. Anche le funzioni vanno riconosciute ad ogni comunità locale, sia essa metropolitana, a sostenuta urbanizzazione, ovvero situata nelle aree periferiche, meno favorite e interne.

Il principio di sussidiarietà pretende infatti che il sistema delle autonomie locali sia efficiente nella sua interezza e globalità e trovi il fondamento della propria vitalità e valorizzazione in una costruzione innervata dal basso nella quale sia garantito, promosso e sorretto il protagonismo di tutte le comunità locali.

Presupposto corollario e condizione necessaria dell'efficienza complessiva del sistema delle autonomie locali (che si rinviene anche nella legge 142/90 all'art. 3, comma 3) diventa il riconoscimento strategico fattuale, non solo formale e normativo, della tutela dei piccoli comuni.

Tale principio potrebbe essere anche proposto come nuovo utile principio della seconda parte della Costituzione, le cui modifiche sono oggi all'esame della Commissione Bicamerale.

Sussidiarietà significa perciò suscitare processi reali di crescita dell'intero sistema autonomistico mediante una pluralità di azioni che in primo luogo impediscano esclusioni o emarginazioni delle comunità più deboli. Viceversa a queste l'intero sistema istituzionale deve assicurare sostegno non solo in ragione di un generale principio di solidarietà ma soprattutto perché la sussidiarietà comporta la partecipazione di ogni formazione sociale e quindi di ogni comunità locale.

Le azioni e gli interventi ordinamentali, finanziari, programmatori, amministrativi dei diversi livelli di governo - lo Stato, le Regioni, le Province, le Comunità montane - vanno perciò indirizzati a suo favore e a suo sostegno; certo orientandone, mediante una pluralità di azioni, corrispondenti agli specifici ruoli di ciascun livello, soprattutto i processi associativi e cooperativi e di integrazione gestionale e funzionale.

In tale contesto verrà ulteriormente consolidato il duplice ruolo istituzionale della Comunità montana come momento aggregativo delle aree montane e, nel contempo, come soggetto compartecipe attivo ai liberi processi associativi e cooperativi dei comuni montani.

Ruolo, quest'ultimo, che trova una significativa rispondenza in numerose realtà della montagna italiana, dove i comuni hanno volontariamente (e in maniera diversificata delegato molteplici funzioni alle Comunità montane.

Perciò in termini di efficacia e di efficienza dell'attività amministrativa, lungi dal percorrere la via dell'esclusione dei piccoli comuni dall'esercizio di funzioni - anche di quelle attuali - è preferibile rinvenire nell'incentivazione delle forme di cooperazione tra i medesimi, inclusa l'utilizzazione della Comunità montana, una possibile via per la corretta risoluzione delle problematiche in essere (aldilà di facili semplificazioni e di impostazioni riduttive presenti anche in qualche provvedimento in itinere).

Un fondo apposito o comunque una quota da riservare ai comuni al di sotto di 5 mila abitanti va previsto accanto o all'interno del fondo di sviluppo degli investimenti degli Enti locali (nello stato di previsione del Ministero dell'Interno a partire dal 1997).

Per queste motivazioni prioritarie e più che mai vive ed attuali, le Associazioni delle autonomie locali si propongono si sviluppare un duplice ordine di azione, uno di livello politico-istituzionale, l'altro di contenuto operativo e tecnico.

L'attività comune delle Associazioni, supportata anche dalla disponibilità offerta dal CNEL, è orientata a favorire la piena cooperazione delle medesime attraverso un organismo unitario *"CONSULTA UNITARIA DEI PICCOLI COMUNI"* di concertazione e di sviluppo delle azioni da porre in essere, primo passo verso lo sviluppo federativo delle Associazioni delle autonomie locali.

La Consulta sarà strutturata in un Consiglio (3 rappresentanti per regione più la Giunta), un Comitato Esecutivo (Giunta e Presidenti Consulte regionali) una Giunta (un rappresentante per ogni associazione più il Presidente della Consulta Unitaria G. Torchio e il Presidente del Consiglio A. Ziccardi).

1. Obiettivi della Consulta unitaria

- garantire ai *"piccoli comuni"* occasioni e forme di partecipazione allo sviluppo del sistema delle Autonomie Locali ed al più generale dibattito sulla riforma dello Stato;
- richiedere al Governo ed al Parlamento il riconoscimento ed il conseguente adeguamento legislativo e finanziario di nuovi parametri di dotazione infrastrutturali, di servizi e di risorse finanziarie che garantiscano condizioni fondamentali di vita civile, economica e sociale ad ogni *"piccolo comune"*;
- interagire con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e con l'UPI per lo sviluppo di politiche regionali e provinciali di sostegno e di sviluppo agli assetti funzionali e organizzativi;
- garantire attraverso il Comitato tecnico (la Consulta), l'approfondimento tecnico e scientifico sulle tematiche specifiche anche avvalendosi delle strutture e delle professionalità presenti all'interno delle Associazioni;
- promuovere l'articolazione regionale della Consulta, per aiutare il processo di responsabilizzazione e partecipazione dei *"piccoli comuni"* alla vita delle Associazioni e garantire nella legislazione regionale l'attuazione coerente del principio della sussidiarietà anche mediante l'attribuzione di funzioni amministrative a tutti i comuni;
- sostenere la cooperazione e l'associazionismo intercomunale (comuni di pianura, montani, delle aree interne, del Mezzogiorno, turistici) per mezzo di una legislazione che preveda incentivi per i comuni che ricercano forme flessibili, soprattutto convenzionali ma anche consortili, di gestione dei servizi (affrontano la fase consortile dei servizi), al fine di favorire, anche attraverso forme associative, un processo di costruzione di nuovi modelli organizzativi e funzionali, che consentano di perseguire un assetto del sistema delle autonomie di tipo federalista basato sul principio della sussidiarietà;
- esercizio funzioni delegate dai comuni (ad altri comuni e alle Comunità montane)
- uffici unificati (tra più comuni)
- servizi pubblici e locali
- programmazione sviluppo, progetti comunitari, azioni integrate, interventi speciali, fondi strutturali.

2. Attività di contenuto operativo e strumentale

- consulenza generale e/o personalizzata
- ricerche finalizzate
- formazione e intervento
- comunicazione e informazione
- assistenza tecnico-amministrativa delle province:

⇒ esperienze in atto (statuti, programmi, intese)

⇒ convenzioni tipo tra province e *"piccoli comuni"* (per l'assistenza tecnico-amministrativa).

3. Organizzazione regionale della Consulta unitaria

L'esecutivo della Consulta è composto dalla Presidenza, nonché dal Presidente e da un Vice Presidente delle Consulte regionali. Dei due rappresentanti regionali almeno uno deve essere amministratore di Comunità montana o comunque di comune montano.

Le Consulte regionali, sulla base dell'intesa politica e organizzativa e delle posizioni strategiche della Consulta nazionale, promuovono una negoziazione programmatica con la regione e le amministrazioni delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni.

Verrà assicurata una tempestiva e sistematica informativa tra le Consulte regionali e nazionale.

Le Consulte regionali formano i loro organismi assicurando in ogni caso la presenza di almeno il 40% di amministratori di Comunità montane e di comuni montani. ■

FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA

Un documento del Gruppo di Lavoro Paritetico Regioni-UNCEM

- Premesso che:

l'art. 2 della legge 31/1/94; n. 97, recante *"Nuove disposizioni per le zone montane"*, ha istituito il *Fondo nazionale per la montagna*, volto a finanziare le politiche globali di intervento a favore di tali territori secondo il dettato della legge medesima.

Detto Fondo, alimentato anche con altrettanti Fondi regionali ove costituiti, è attribuito alle Regioni per il successivo trasferimento alle Comunità montane, cui compete la realizzazione degli interventi speciali per la montagna disciplinati dalla legge 97/94.

L'art. 25 della legge 97, al secondo comma, stabilisce che il Fondo è istituito nell'ambito del fondo per le aree depresse di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 96/93, del quale viene vincolata una quota per le finalità della legge stessa.

Il Fondo nazionale per la montagna è stato costituito con una prima dotazione di 50 miliardi per il 1995, di 300 miliardi per il 1996 (all'interno del predetto fondo per le aree depresse) e di 150 miliardi per il 1997, contemplati invece ora alla tab. D (rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale) della legge finanziaria 23.12.196, n. 663 (legge finanziaria 1997).

- Ribadito che:

l'alimentazione del *Fondo per la montagna* non può essere oggetto di contrattazione annuale con il Governo in occasione della legge finanziaria come avvenuto dal 1995 ad oggi - ma deve oramai divenire certo e ricorrente nella sua entità e proiezione triennale, in modo da dare sicurezza e continuità di flussi finanziari di derivazione statale alle Regioni e alle Comunità montane preposte alla realizzazione degli interventi speciali contemplati dalla legge n. 97/94.

- Propone che:

alla *Conferenza dei Presidenti* di intervenire nei confronti di Governo e Parlamento in modo da perseguire questo importante risultato.

Più in particolare la *Conferenza dei Presidenti,* con propria determinazione collegiale, dovrebbe proporre e richiedere che il prossimo disegno di legge finanziaria 1998 predisposto dal Governo Prodi contempli, nella tab. D, il rifinanziamento del Fondo nazionale per la montagna recato dalla legge n. 97/94 con una quantificazione almeno pari a quella disposta per il 1996 (300 miliardi di lire).

Per gli anni successivi, occorrendo una specifica previsione normativa di copertura pluriennale della legge n. 97/94, l'impegno dello Stato sul Fondo montagna dovrebbe essere espresso in termini di proiezione triennale di spesa nella tab. C della legge finanziaria annuale, in modo da garantire certezza e continuità di trasferimenti ai bilanci delle Amministrazioni locali per i programmi e progetti di intervento in montagna ai sensi della legge n. 97/94.

Tiziano Di Leo

MONTAGNA, DIRITTO ALLA DIVERSITA'

Ad un anno dalla *"Carta dell'Avellana"*

Il 18 maggio 1996 il Monastero di Fonte Avallana, austero cenobio incastonato ai piedi del dantesco monte Catria, aveva visto riuniti rappresentanti della Regione Marche, dell'UNCEM, delle Province, degli Istituti di credito, delle Centrali Cooperative, degli enti territoriali e della Comunità monastica camaldolese per rilanciare il ruolo della montagna appenninica, con le sue tradizioni, attività e popolazioni. *"La montagna come risorsa"* era stata questa la nuova idea di Appennino lanciata da quel convegno che aveva, in primo luogo, istituito una benefica collaborazione permenente tra i montanari della dorsale.



Da sin.: Paolo Londrillo, dirigente servizio regionale enti locali, Emilio Berionni, vice presidente Giunta Regione Marche, Vicenze Morganti, pres. Confcooperative Marche, Teodoro Bolognini, Lega Cooperative.

Ad un anno di distanza la Regione Marche, ed in particolare il vice presidente della Giunta, Emilio Berionni, ha voluto costituire un momento di verifica su quanto è stato fatto, sui problemi incontrati e di puntualizzazione circa i futuri programmi.

Numerosi i rappresentanti dei vari enti ed associazioni che avevano firmato la *"Carta"*, alla quale hanno aderito, ora, anche i sindacati. Partecipava anche **Paolo Londrillo** dirigente del servizio regionale per i rapporti con gli enti locali. Ha guidato il convegno **Vincenzo Morganti**, presidente della Confcooperative Marche.

Emilio Berionni ha posto in risalto l'intenso lavoro svolto, che ha portato proprio in questi giorni all'entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1997 n. 35, intitolata *"Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla l.r. 16.1.1995, n. 12"*.

Berrioni ha però precisato che una legge sola non basta per qualificare la politica della Regione: c'è stato infatti tutto un percorso partito da Fonte Avellana che vuole arrivare fino alla *"Carta della montagna"*, fino al coordinamento tra le quattro regioni centrali confinanti sulla dorsale appenninica: Marche, Toscana, Umbria ed Emilia, passando per il convegno di Orvieto, per realizzare il progetto *"Appennino"*.

La Regione è attenta poi al settore del credito nelle aree montane, costituito principalmente dalla Banca delle Marche, tanto che il Vice Presidente ha richiamato tutti gli Istituti ad assistere con idonei meccanismi le iniziative derivanti dalla *"Carta dell'Avellana"*. Ha poi sollecitato lo sviluppo dei *"patti territoriali"* ed accennato ai programmi del Parco dei Sibillini.

La collaborazione del settore cooperativo con gli enti montani è stata assicurata da **Teodoro Bolognini**, della Lega Cooperative, il quale ha accennato ai protocolli *"utili se usati"* tra UNCEM e Ministero dell'Ambiente, ai rapporti con il CNEL *"densi di buoni contenuti"*, al *"pacchetto Treu"*, ecc., iniziative tutte tese a coordinare energie a favore della montagna. *"È urgente un'intesa sui parchi* - ha detto Bolognini - *se si considera che oltre duecento giovani marchigiani possiedono i requisiti per lavorare nel Parco dei Sibillini"*. Esistono gli strumenti per raggiungere traguardi di lavoro, dai consorzi *"Marche Verdi"* ed *"Appennino Vivo"*, da un progetto pilota cofinanziato da Regione e Banca delle Marche alla manutenzione del bosco, al turismo ambientale. *"Sarebbe utile* - ha detto Bolognini - *arrivare ad un Tavolo unico interdisciplinare sull'Appen-nino centrale, che coordini i vari interventi nell'entroterra e coinvolga gli apparati regionale, delle Comunità montane e le forze sociali"*.

L'autore è Segretario della Delegazione UNCEM delle Marche

Il presidente dell'UNCEM-Marche, **Gianfranco Borghesi**, ha espresso preoccupazione per la visione economistica manifestatasi sulla funzionalità di alcuni servizi pubblici nelle aree montane: scuole, uffici postali, uffici di collocamento, trasporti, ecc., con il loro cosiddetto *"ridimensionamento"* (che si traduce in una contraddizione tra costi-benefici e garanzia dei servizi), minacciano un *"terzo esodo dalla montagna"*. La presenza dei servizi, infatti, è uno dei motivi per non andarsene dalla montagna.

"È chiaro che sotto il solo profilo economico la montagna è perdente - ha affermato Borghesi - *ed è proprio lo spirito sociale della Carta dell'Avellana che ci dà forza per risolvere i nostri problemi"*. La Delegazione marchigiana dell'UNCEM è costantemente impegnata ad agevolare il dialogo tra Regione ed gli enti territoriali associati.

Sergio Bozzi, del movimento cooperativo, ha presentato la necessità di trovare la giusta metodologia per individuare le varie priorità e risorse operative. **Sandro Forlani** ha ricordato le agevolazioni creditizie della Banca delle Marche nelle attività sociali sull'Appennino centrale, per esempio nei vari progetti *"Leader"* del Montefeltro e dei Colli Esini.

Per la Coopagri, **Emilio Landi** ha illustrato le caratteristiche dell'*"operatore agro-ambientale"*, una nuova figura lavorativa che ha bisogno però di una semplificazione di procedure e contabilità.

Il presidente del Parco dei Sibillini, **Carlo Alberto Graziani**, vuole che si parta *"dal basso"* con le tredici Cooperative di servizi ambientali operanti nella zona. Il bosco marchigiano può creare 40 mila posti di lavoro. Purtroppo - ha osservato Graziani - i finanziamenti pubblici presuppongono laboriosi bandi di appalto e qualche limitazione, mentre si potrebbe pensare a locali *"convenzioni"* con Cooperative *"che riescano a camminare con le proprie gambe"*.

L'adesione dei sindacati è stata comunicata dal segretario regionale CGIL **Oscar Barchiesi**.

Sempre suscitatrice di ampi consensi e vasti orizzonti la parola del monaco camaldolese **Salvatore Frigerio**, che sollecita un risveglio anche culturale dell'Appennino. Il *"Collegium Scriptorium Fontis Avellanae"* diviene sempre più centro di scienza ed umanesimo. Il primo Direttivo dello stesso organismo si è riunito in questi giorni proprio per individuare le piste su cui camminare: la prima è la scuola. *"Dobbiamo conoscere profondamente* - ha detto don Salvatore - *quale mondo giovanile popola le nostre montagna"*.

L'on. **Federico Brini**, consigliere del CNEL, ha confermato che si è imboccata la strada giusta su tre direttrici di lavoro: formazione, credito, patti territoriali. Ma sul Fondo per la montagna ha ammesso che, *"per l'incarognimento"* di alcuni, il Parlamento ne ha rimandato la discussione. Si pensi che è stato soppresso l'art. 99 della Costituzione senza nemmeno discuterne in aula parlamentare.

Molto apprezzate le comunicazioni di **Franco Fiori** (presidente Confagricoltura), **Anna Marinari** (CGIL ambiente) e di **Adriano Cardogna** (consorzio *"Marche Verdi"*).



Gianfranco Borghesi, presidente della Delegazione UNCEM Marche

Ma lo slogan che ha interpretato e concluso la riunione lo ha coniato **Riccardo Maderloni**, della Giunta nazionale dell'UNCEM e presidente della Comunità montana dell'Esino-Frasassi. Confermato che la *"Carta dell'Avellana"* ha avuto il valore di *"fertilizzazione culturale"* costringendo importanti settori sociali a confrontarsi con quella scommessa appenninica, ha affermato: *"Noi reclamiamo a gran voce che non si applichino metri di giudizio e parametri uguali a realtà che sono diverse. La montagna non vuole essere rapportata in modo indistinto con gli altri territori, rivendica la sia specificità e proclama il suo diritto alla diversità"*.

Dalle Marche parte dunque questa parola d'ordine. ■



Riccardo Maderloni, membro della Giunta nazionale dell'UNCEM

TORINO: L'UNCEM SU INTERNET

Grazie alla disponibilità della Provincia di Torino, che ospita la Delegazione Piemontese dell'UNCEM, da ottobre la Delegazione stessa ha un sito Internet attraverso il quale diffonderà notizie sulla propria attività nei confronti degli enti associati e dell'esterno.
L'indirizzo è:
http//www.provincia.to.it/uncemto
E-mail: uncem@provincia.torino.it

IMPORTANTE RICONOSCIMENTO PER UN PRODOTTO DI NORCIA

La lenticchia di Castelluccio ottiene l'Indicazione Geografica Protetta

Il riconoscimento da parte della U.E. della I.G.P. - Indicazione Geografica Protetta per la lenticchia di Castelluccio di Norcia ha reso necessario l'avvio di un serio confronto tra gli attori della filiera per giungere alla piena valorizzazione di questo prodotto.

La lenticchia di Castelluccio è un prodotto di "nicchia", *perché disponibile in quantità limitata, ma ad altissimo valore, per le particolarissime condizioni in cui è coltivato.*

Valore che è largamente riconosciuto dai consumatori, che chiedono però adeguati sistemi di garanzia.

Si è pertanto svolto il 27 giugno a Norcia un convegno che ha affrontato insieme a tutti gli attori della filiera le problematiche connesse al riconoscimento della I.G.P. e relative alla valorizzazione commerciale del prodotto, al fine di assicurarne il futuro garantendo così il mantenimento del reddito degli operatori agricoli interessati.

La lenticchia è tra le prime piante utilizzate per l'alimentazione umana.

Le notizie storiche su questa leguminosa sono fatte risalire agli albori della civiltà agricola e comunque ad oltre 9000 anni Avanti Cristo.

La sua fama è legata al ben noto versetto biblico n. 34 della Genesi: *"Esaù, figlio di Isacco, un giorno in cui era affamato, vendette la primogenitura al fratello minore Giacobbe per il pane ed un piatto di lenticchie".*

Negli anni del dopoguerra ad oggi l'importanza di questo alimento è diminuita, specie nei popoli più sviluppati, mentre è cresciuta in quelli in via di sviluppo.

L'Umbria si colloca al secondo posto in Italia, dopo la Sicilia, per la superficie investita che è di circa 250 ettari, concentrati nell'alto piano di Castelluccio di Norcia ed in quello di Colfiorito.

Sono queste zone svantaggiate, a clima temperato, semiarido dove, grazie alla lievità del ciclo biologico e di quello autunnale e primaverile, la lenticchia riesce ad offrire produzioni soddisfacenti, anche se modeste, di alta qualità e di eccellente valore alimentare.

Il motivo sta nell'elevato tono di proteine: 23% circa, nell'abbondanza di ferro, di fosforo.

La lenticchia può quindi sostituire la carne, alternandola a latticini e uova fresche.

Fra tutti è l'alimento che ha minor tono di glicemia, infatti è indicato nella dieta dei diabetici.

Un prodotto quindi di altissimo pregio qualitativo anche per sapore e facilità di cottura. La qualità più pregiata è quella coltivata nella piana di Castelluccio, a circa 1400 metri, con seme verde molto piccolo.

La lenticchia di Castelluccio di Norcia non è trattata chimicamente e non presenta residui antiparassitari. Ciò è dovuto alle particolari condizioni ambientali ed alla lavorazione del terreno che si effettua senza l'uso di sostanze chimiche (diserbanti, pesticidi). L'aratura e la semina avvengono in primavera subito dopo lo scioglimento della neve; da quel momento fino alla raccolta la pianta della lenticchia non necessita di alcuna cura, ma solo di favorevoli condizioni atmosferiche.

A fine luglio o nella prima metà di agosto si procede alla carpitura, si procede invece al taglio quando i piccoli baccelli non sono troppo secchi.

Dopo la raccolta, le piante sono disposte sul campo in file parallele per alcuni giorni, fino alla completa essiccazione delle lenticchie. Quando il seme è sufficientemente asciutto viene eseguita una grossolana selezione meccanica per eliminare eventuali particelle sassose o altri semi presenti. La pulizia del legume viene ancora effettuata a mano, chicco per chicco nelle settimane e nei mesi successivi alla raccolta.

I semi secchi di lenticchia costituiscono un ottimo alimento per l'uomo. Sono infatti ricchi di sali minerali e proteine di buona qualità. Non è necessario metterli a bagno prima della cottura che si esegue in 15/20 minuti. Le lenticchie degli altopiani umbri non perdono la buccia, non scuociono e si prestano a varie utilizzazioni. ■

CASTANICOLTURA: WORKSHOP IN VAL PELLICE

Dal 18 al 22 giugno scorso la Comunità montana Val Pellice (Torino) ha ospitato il Workshop sulla Ricerca Multidisciplinare sul castagno, nell'ambito dell'Azione COST per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica a livello europeo.

Il Workshop è stato coordinato dal Prof. Giancarlo Bonous, titolare della cattedra di Arboricoltura generale dell'Università di Torino.

I ricercatori, provenienti da diversi Paesi europei ed extraeuropei, sono stati ospiti anche della vicina Comunità montana delle Valli Gesso, Vermenagna e Pesio (Cuneo).

FIERA REGIONALE DEI PRODOTTI DELLA MONTAGNA LOMBARDA

In programma al Polo Fieristico di Morbegno (Sondrio) dall'11 al 19 ottobre prossimo

Riprendiamo dalla rivista "Il Bitto" l'editoriale firmato dal Direttore Giampiero Mazzoni e un articolo del Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni

IL BITTO

Su un'antica porta di una casera della valle del Bitto, tenuto da qualche chiodo arrugginito annerito dal fumo del camino, è ancora conservato un diploma assegnato in occasione della prima fiera del formaggio Bitto, la cui data, ancora ben visibile, risale all'ottobre del 1907. La data coincide sicuramente con il primo concorso dei formaggi valtellinesi e valchiavennaschi dal quale si è evoluta la mostra casearia provinciale, fino alla Fiera Regionale dei Prodotti della Montagna Lombarda, allestita ieri sotto le tendostrutture e oggi nella nuova e moderna struttura del Polo fieristico che ospiterà, per la prima volta, la fiera più importante delle Alpi.

Sarà anche questa una preziosa occasione di promozione dei vini valtellinesi che con il latte costituisce, come scrive Giulio Spini nel libro sui formaggi della Valtellina, *"i due fiumi della vita che scendono da lontananze remotissime a scorrere fra le generazioni della storia valtellinese e valchiavennasca"*. La storia è antica, se è vero come sostengono alcuni storici, che furono i celti, cacciati dai romani dalla pianura padana, a dare inizio all'allevamento bovino nelle vallate orobiche, da dove iniziò la produzione del formaggio a lunga conservazione.

Quel formaggio, così rinomato, sarà ricercato già nei primi mercati della storia di Morbegno. È proprio da queste attività che nasce la fortuna commerciale del borgo, strettamente legata al territorio, dove confluivano e si ridistribuivano i prodotti locali, e dove erano reperibili quelli d'importazione. Il dinamismo economico di Morbegno è una costante storica, che lo fa emergere, grazie anche alla sua posizione geografica. Posto alla confluenza di innumerevoli vie di comunicazione e valichi che lo collegano alle località della bergamasca, della Valsassina, della Valchiavenna e, a pochi chilometri, dal lago di Como, è in grado di controllare il flusso dei traffici commerciali.

Ed è stato facile definire Morbegno già dal 1460 la principale terra di questa valle. Numerosissimi poi i riferimenti, nei secoli, ai vari mercati, ai quali vanno aggiunte le Fiere, che coincidono ancora oggi con quelle attuali. Morbegno viene definita all'inizio del nostro secolo uno dei punti commerciali più importanti della Lombardia, la stampa di allora scriveva che oltre alla posizione felice del borgo, gli organizzatori sapevano offrire le migliori condizioni economiche.

La realizzazione del Polo Fieristico a Morbegno è una conseguenza logica di una evoluzione naturale in cui l'intraprendenza e la capacità organizzativa dei morbegnesi vogliono ripetere ciò che nella storia di questa valle è sempre successo: saper muoversi in anticipo rispetto alle nuove tendenze dell'economia e dare risposte puntuali e di sostegno ai settori produttivi.

Giampiero Mazzoni



LA MONTAGNA: UNA RISORSA COLLETTIVA

I segni del rilancio della nostra montagna sono in questo ultimo periodo molteplici e il dilatarsi spazio-temporale della Fiera Regionale dei prodotti della Montagna Lombarda ci conforta sulla bontà della nostra convinzione, più volte espressa, per cui la montagna è eminentemente risorsa da valorizzare, - risorsa economica, storica, culturale - e non anomalia da correggere. E questo si è verificato in Valtellina: l'appuntamento, come quello della Fiera del Bitto, incarna l'anima intraprendente e laboriosa di questa terra che rigetta per natura, per istinto, direi, quella logica che definirei assistenzialistica, che purtroppo talvolta ha svilito le capacità di iniziativa della gente della montagna. Sono preziosi, in questo senso, gli strumenti offerti dalla legge per la Valtellina che, dopo un periodo di rodaggio, è decollata soprattutto negli ultimi due anni, aiutando concretamente centinaia di imprese.

Tutto questo, se da un lato ci rende orgogliosi per quanto abbiamo saputo ricostruire, dall'altro ci deve rendere ancor più realistici nei confronti dell'imprevedibilità della natura, in particolare della montagna, luogo in cui i drammati-

ci effetti delle calamità naturali vengono esponenzialmente moltiplicati, luogo in cui la configurazione stessa del territorio rende arduo il soccorso, difficilmente recuperabili i danni, spesso irrimediabilmente sconvolti i profili orografici lacuali, fluviali. E per questo è fondamentale lo sviluppo di una responsabilità più diretta del territorio che vuole dire - politicamente - maggiore autonomia a livello locale. Questo è il senso della nostra posizione assunta a favore del federalismo che come Lombardia e come Regioni italiane abbiamo portato avanti, per migliorare servizi, qualità della vita, lavoro, sviluppo e riprenderci quello che, anche costituzionalmente, ci spetta di diritto.

Vi invito quindi a difendere ciò che negli anni avete saputo costruire, segno indiscutibile della volontà di vivere il vostro territorio, abitandolo, creando lavoro e nuove opportunità economiche, segno della volontà di far fiorire il turismo, le tradizioni, la cultura. La Regione si impegna per tutto questo, creando le condizioni perché la montagna sia a misura di chi la vive, di chi vi abita, di chi, rispettandola, vi investe.

Roberto Formigoni
Presidente Regione Lombardia

IL TARTUFO NEL MELANDRO: NUOVE OPPORTUNITA'

Un Seminario di studi e orientamento promosso dalla Comunità montana

Su iniziativa della Comunità montana del Melandro (Savoia di Lucania), di concerto con la Regione Basilicata - Dipartimento Cultura e Formazione, nell'ambito del programma *"Valorizzazione dei prodotti tipici locali"*, si è svolto nel giugno 1997 a Brienza (PZ) un Seminario di studio e di orientamento sulla valorizzazione del tartufo, rivolto ai cercatori ed operatori del settore.

Il Seminario, che ha visto la partecipazione di oltre 30 addetti, è stato tenuto da docenti dell'Università di Basilicata e di Peugia e da Esperti di Marketing, di programmazione commerciale nonché da funzionari del Corpo Forestale dello Stato ed ha permesso di fare il punto sulla biologia del tartufo, sulla sua diffusione nell'area del Melandro ed in Basilicata e sulle tecniche di coltivazione e di raccolta e le problematiche connesse con la commercializzazione, sulle iniziative da intraprendere per la valorizzazione della recente legislazione regionale, nazionale e comunitaria, sull'applicazione della Legge Regionale che disciplina la raccolta del tartufo e sulle sanzioni previste.

Al termine del Seminario, che ha raccolto l'esperienza di numerosi operatori locali e regionali, è stato tenuto il 7 giugno a Brienza un Convegno sul tema: *"Il tartufo nel Melandro - Nuove opportunità produttive e di sviluppo economico"*.

Il Convegno, per le tematiche affrontate e per l'adesione che ha

PREMIO GIORNALISTICO NAZIONALE "TARTUFO D'ORO" SCENARI E TESORI DELL'ALTO METAURO

La Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro di Urbania, in collaborazione con il Comune di Sant'Angelo in Vado, il Comitato Tartufo delle Marche, l'Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino e l'Ordine Regionale dei Giornalisti delle Marche, bandisce il Premio Giornalistico Nazionale "TARTUFO D'ORO" Scenari e Tesori dell'Alto Metauro.

Il Concorso (la cui premiazione si svolgerà in occasione della XXXIV Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di S. Angelo in Vado), è finalizzato alla conoscenza e promozione del territorio dell'Alta Valle del Metauro.

L'articolo, servizio o comunicato stampa potrà riguardare una delle seguenti tematiche:
- patrimonio storico-culturale
- patrimonio ambientale
- turismo rurale
- prodotti agro-alimentari, tradizioni gastronomiche, folklore, ospitalità
- tradizioni popolari (superstizioni, leggende, filastrocche, proverbi locali ecc.)
- promozione dello sviluppo locale.

Al Concorso Nazionale, possono partecipare tutti i giornalisti o residenti in Italia iscritti negli elenchi dei professionisti, dei pubblicisti o dei praticanti tenuti dagli Ordini Italiani dei Giornalisti, autori di articoli, servizi e comunicati stampa pubblicati in Italia, su quotidiani e periodici ovvero messi in onda dalle emittenti radiotelevisive a diffusione nazionale o locale entro il 10 ottobre 1997. Si può partecipare anche con testi, articoli o servizi radio-televisivi inediti.

I partecipanti dovranno far pervenire entro il 17 ottobre 1997 adeguata documentazione (copia del giornale o periodico contenente l'articolo, o copia del comunicato stampa, o cassetta del servizio televisivo o radiofonico, nonché recapito per eventuali comunicazioni) a:
Premio Giornalistico **"TARTUFO D'ORO"**
SCENARI E TESORI DELL'ALTO METAURO
c/o Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro - Via A. Manzoni, 25 - 61049 Urbania (PS)

I Giornalisti che intendono partecipare al Premio potranno richiedere informazioni, documentazione e dati presso la Comunità montana dell'Alto Medio Metauro di Urbania, Via A. Manzoni, 25 dalle ore 10,30, alle ore 13,30 tutti i giorni della settimana (tel. 0722/318052-318681-telefax 0722/319783 - sig.na Giovanna Brincivalli), oppure presso il Comitato del Tartufo Bianco Pregiato di S. Angelo in Vado (tel. 0722-88455).

avuto, ha assunto rilevanza regionale e l'iniziativa è stata indicata come esempio di un proficuo utilizzo dei fondi previsti dal Piano Regionale di Formazione Professionale per la promozione di attività economiche strettamente legate alle potenzialità del territorio.

Particolarmente qualificanti sono risultati gli interventi programmati ed in particolare l'esperienza portata dalla Dott.ssa Gabriella Di Massimo dell'Università di Perugia, che ha messo in risalto le potenzialità del territorio del Melandro e di una buona parte del territorio regionale per la promozione del prodotto Tartufo di notevole qualità e quantità potenziali da permettere lo sviluppo di un mercato legato specificatamente a tale prodotto da proteggere e promuovere con un marchio.

Il sostegno alle tesi della Dott.ssa Di Massino è venuto dal contributo portato dall'Università di Basilicata attraverso gli studi sinora avviati sul progetto Tartufo diretto dal Prof. Alba ed i suoi collaboratori, mentre si attendono dati delle attività in corso e future.

Apprezzabile pure l'attenzione dei Consiglieri Regionali presenti che hanno assunto un impegno preciso per una revisione della normativa regionale in materia, per meglio adeguarla all'esigenza di conservazione e salvaguardia del territorio e delle attività economiche ad esso collegate.

Notevole interesse ed entusiasmo ha destato la mostra espositiva dei tartufi sia per la quantità che per l'eccezionalità degli esemplari, nonché la presentazione di altri prodotti tipici del territorio (vedi olio di Vietri di Potenza, salumi di Picerno, formaggi al tartufo di Brienza, miele tartufato di Brienza e vini locali).

A base di tali prodotti sono stati predisposti degli assaggi offerti alla conclusione della manifestazione, abilmente preparati dallo Chef dell'Hotel Imperial, che hanno permesso di evidenziare la qualità e la potenzialità del tartufo per la valorizzazione dei piatti e prodotti tipici della tradizione locale, come la ricotta al miele tartufato e la *"Pizza nanz pan" "R"* luruman (focaccia di segala al tartufo di Brienza) con olio di oliva di Vietri di Potenza e prosciutto di Picerno.

Molto soddisfatto il Presidente della Comunità montana Mario Lorenzino che, nel ringraziare tutti quelli che hanno collaborato per la riuscita della manifestazione, ha garantito, a continuazione del programma sulla *"Valorizzazione dei prodotti tipici locali"*, l'impegno dell'Ente, dando appuntamento per le prossime manifestazioni. ■



Brienza (PZ): sopra, vista con il Castello Caracciolo; sotto, la parte nuova. Foto di Franco Ferrarese





La valle del Melandro vista da Savoia di Lucania Foto di Franco Ferrarese

Luigi Colombini

LA SANITA' MONTANA E LE COMUNITA' MONTANE

La montanità rappresenta nel nostro Paese una dimensione assolutamente decisiva per lo svolgimento di adeguate politiche territoriali. A tale riguardo il problema più complesso è stato e è quello di dotare la montagna dei servizi idonei a fornire agli abitanti le dovute e necessarie prestazioni.

Se si fa riferimento, peraltro, alla tradizione di *"montanità"* nel nostro Paese, vale la pena di ricordare che già nel 1500 i frati camaldolesi pagavano un medico perché fosse garantita la necessaria assistenza sanitaria ai montanari.

La stessa connotazione di *"medico condotto"*, d'altro canto, non può fare altro che condurre alla memoria la presenza diuturna e costante di un operatore *"conductus"* per portare e garantire l'assistenza, secondo una capillarizzazione fitta e diffusa nei comuni montani.

È pertanto su tale scenario, che, prima della riforma sanitaria, si è determinata una politica territoriale dei servizi sociali che si è poggiata su alcuni punti fondamentali universalmente condivisi:

- necessità di ricondurre sul territorio orizzontalmente tutti gli interventi sanitari con il superamento della frattura esistente fra momento preventivo, riabilitativo e curativo;
- necessità di superare l'organizzazione gestionale e verticale dei vari interventi (prevenzione, cura, riabilitazione);
- necessità di prevedere ambiti territoriali omogenei per la realizzazione degli interventi, compatibili, quanto a rapporto costi-benefici, con il territorio e la popolazione da servire;
- necessità di individuare un unico organismo gestionale (Unità sanitaria locale), con il compito di provvedere alla realizzazione degli interventi e dei servizi sanitari.

Accanto a tale determinazione di carattere politico, vanno tenuti presenti i primi orientamenti regionali che portarono a prefigurare l'unità locale dei servizi sanitari e sociali, con la costituzione dei consorzi socio-sanitari e con la riconduzione agli stessi delle competenze sanitarie e sociali che facevano capo ai comuni ed alle province secondo la legislazione allora vigente.

Da tale primaria impostazione è derivata l'individuazione, per varie realtà montane, dell'area dei servizi socio-sanitari coincidenti con l'area omogena delle Comunità montane.

Pertanto, sulla base di un percorso istituzionale ed organizzativo, posto in essere dalle Regioni con specifiche leggi regionali sulle Comunità montane, si è posta mano ad una naturale collocazione delle competenze sanitarie (ed anche in vari casi anche le competenze socio-assistenziali) all'interno delle Comunità montane.

L'attenzione conferita dalle Regioni, nella prima fase attuativa del Servizio Sanitario Nazionale alle Comunità montane è anche riscontrabile dall'analisi dei piani di programmazione sanitaria e sociosanitaria e socio-assistenziale.

Altro aspetto assolutamente non trascurabile, nel quadro della prefigurazione della *"sanità montana"* è quello che si riferisce non solo alla tutela della salute umana, ma anche alla tutela della sanità animale, e quindi tutto il vasto complesso della veterinaria, della zootecnia, della tutela del patrimonio faunistico.

IL DISTRETTO MONTANO

Lo sviluppo di tale originaria linea organizzativa ha portato alla individuazione del distretto sociosanitario quale cardine di base per l'erogazione dei servizi sanitari di prima istanza.

È su tale base che si ritiene opportuna una più approfondita analisi del distretto e delle sue implicazioni operative nel quadro della Comunità montana.

A tale proposito va sottolineato che il distretto, fino dai primi documenti di programmazione sanitaria e sociale è stato individuato e previsto quale strumento fondamentale per realizzare concretamente le attività sanitarie e sociali di prima istanza e l'integrazione fra i servizi sanitari e i servizi sociali.

Tenuto conto delle zone montane nel Paese, in molteplici situazioni il distretto ha rappresentato, inoltre, la sede di riferimento per l'erogazione dei servizi e a tale proposiito sarebbe quanto mai opportuna una specifica ricerca in merito, pur tenendo conto che molti elementi di conoscenza sono desumibili dagli atti normativi e dagli atti di programmazione delle Regioni.

In relazione alla necessità di una sintonizzazione fra le esigenze di capillarizzazione dei servizi e degli interventi e l'osservanza dei rapporti costi-benefici, va anche tenuto presente che proprio nelle Regioni con notevole presenza montana si è ipotizzata la definizione di aree subdistrettuali.

La dimensione distrettuale, quindi, ha rappresentato il riferimento operativo e funzionale più idoneo a garantire l'erogazione uniforme dei servizi e degli interventi.

Dall'esame della documentazione relativa al distretto, si possono pertanto mettere in evidenza le linee portanti che sono a monte della progettualità operativa del distretto:

- l'erogazione dei servizi e degli interventi a livello distrettuale deve essere compatibile con le esigenze tecniche e con l'osservanza del rapporto costi-benefici;
- il distretto deve essere individuato quale sede privilegiata per la partecipazione organizzata dei cittadini e delle forze sociali;
- i servizi e gli interventi sono

L'autore è dirigente del Settore Enti locali e aggregazioni sovracomunali della Regione Lazio

aggregati per funzioni omogenee, su un livello orizzontale e dipartimentale, in connessione con i progetti-obiettivo;
- l'attività di prevenzione è particolarmente privilegiata a livello distrettuale, sulla base di un coordinato apporto di interventi sia sanitari che sociali;
- nel distretto si perseguono con maggiore efficacia gli obiettivi di coinvolgimento della comunità allo sviluppo sia con l'apporto del volontariato, sia con l'apporto del cosiddetto *"privato sociale"*.

Sempre in base all'analisi della legislazione regionale sul distretto, i riferimenti di base per la loro organizzazione risultano essere:
- la popolazione, articolata per fasce di età;
- il territorio e la densità demografica;
- la rete viaria e lo stato delle comunicazioni;
- la presenza dei presidi sanitari;
- la presenza di aree ad alto rischio per specifici tipi di lavorazione industriale o agricola;
- il rapporto con gli ambiti territoriali comunali.

Le attività del distretto sono, in estrema sintesi, così come desumibili dalla legislazione regionale.

Versante sanitario:
- tutela dell'igiene pubblica e della alimentazione;
- profilassi delle malattie infettive e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- gli accertamenti e le certificazioni legali;
- gli accertamenti e le certificazioni che, assieme alle attività igienico-sanitarie, profilattico-preventive e medico-legale vanno assicurate in ogni area elementare;
- la medicina preventiva e dell'età evolutiva;
- l'assistenza medico-generica e pediatrica, ambulatoriale e domiciliare, con servizi di guardia medica permanente e trasporto infermi;
- le attività consultoriali materno infantili e familiari;
- le attività poliambulatoriali specialistiche;
- l'igiene e la salute mentale;
- la medicina dello sport e la tutela dell'attività sportiva;
- la prevenzione delle tossicodipendenze in sede ambulatoriale e domiciliare
- la distribuzione dei farmaci per uso umano;
- l'assistenza familiare ed infermieristica a domicilio;
- telesoccorso.

Versante sociale:
- le attività consultoriali materno-infantili e familiari dal punto di vista sociale;
- l'assistenza familiare e domiciliare;
- la promozione di processi di socializzazione a favore delle persone più facilmente emarginate (anziani, handicappati);
- l'attività di assistenza economica a favore di individui in stato di bisogno;
- attività di informazione e di indirizzo per la corretta utilizzazione dei servizi;
- attività di promozione finalizzata a rimuovere le cause dello stato di bisogno e attività a favore di minori soggetti a provvedimento dell'autorità giudiziaria nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
- attività di promozione terapeutica ed inserimento sociale per i tossicodipendenti ed alcoolizzati;
- l'informazione e l'educazione sanitaria.



Lozzole (Palazzuolo sul Senio). Foto di Mario Vianelli

Dall'esame sommario della legislazione regionale, pertanto, risulta che il distretto, inteso nella sua connotazione sociale e sanitaria, si sviluppa secondo aree funzionali di intervento che sono le seguenti:

1) - *Funzione promozionale, di informazione ed educativa.*

All'interno di tale area di intervento, particolare significato assume l'attività di segretariato sociale in grado di offrire ai cittadini informazioni pertinenti, gratuite ed aggiornate, nonché verificate, in ordine alla complessa problematica delle prestazioni e degli interventi nei settori nei quali si svolge la vita sociale, con particolare riferimento ai servizi sociali; sanitari, scolastici, formativi, culturali, ricreativi, nonché per quanto concerne le politiche sociali (casa, lavoro, previdenza). Lo stesso distretto deve essere individuato quale sede di *"primo ascolto"* e di orientamento dell'utenza, e in tale prospettiva quale momento qualificato di accoglimento, interpretazione e smistamento della domanda.

2) - *Funzione sanitaria*

Secondo la legge regionale, in tale area vanno individuati e realizzati gli interventi rivolti alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione.

3) - *Funzione sociale ed assistenziale*

Tale funzione è stata ben individuata nelle sue articolazioni operative, con particolare riferimento alla prevenzione ed al reinserimento sociale.

4) - *Funzione legale e funzione connessa al sistema informativo*

Tale funzione si riferisce, come già illustrato, alla certificazione e agli accertamenti medico-legali, nonché la compilazione e la distribuzione dei libretti sanitari.

Inoltre nell'ambito del distretto è di particolare importanza il raccordo fra la realtà locale, oggetto di osservazione e di analisi, e il sistema informativo in grado di costituire valido supporto alla attività di programmazione e pianificazione degli interventi.

IL DISTRETTO COME METODO DI INTERVENTO

Il distretto, nella sua dimensione funzionale ed operativa, consente la possibilità di una concreta e reale azione di metodologia dell'intervento sociale, in base ad ormai classici canoni operativi, che sono i seguenti:
- conoscenza preliminare dei bisogni e della domanda, attraverso idonei indicatori sociali;
- formulazione della *"diagnosi sociale di distretto"*, volta a determinare una scala di priorità degli interventi;
- determinazione delle risorse;
- formulazione del programma di intervento, articolato per progetti annuali e pluriennali;
- realizzazione degli interventi;
- verifica dei risultati e riproposizione degli interventi.

Il livello del distretto, quindi va inteso quale immediata risposta, articolata e professionalmente qualificata, alle primarie esigenze della popolazione, superando una concezione totalizzante, esclusiva e verticale dei singoli servizi, ma

ricomponendone le funzioni, unitariamente e in maniera integrata sul territorio.

Ma altro aspetto importante è quello che si riferisce al distretto come *"fatto"* culturale, nel senso di coinvolgere la popolazione e gli amministratori in una coscienza di vicinato, che supera la singolarità dei piccoli comuni, e li approssima in una dimensione trans-comunale, così che il distretto diventa *"parte"* e componente del sistema amministrativo ed erogatore di servizi ed interventi.

I CONTENUTI OPERATIVI DEL DISTRETTO

Proprio nella necessità di garantire una partenza positiva dell'esperienza distrettuale, occorre innanzitutto evidenziare la necessità di definire un *"quadro di garanzie"* che consente la reale possibilità della sua attuazione.

Innanzitutto, tenuto conto delle competenze che in materia di servizi sanitari fanno capo alla USL, è necessario che la Comunità montana addivenga ad una intesa con la USL per l'individuazione dei distretti in area comunitaria, e quindi in tale ambito curare lo svolgimento degli interventi sanitari al livello distrettuale.

Sempre nella dimensione distrettuale, è altresì necessario collocare gli interventi ed i servizi sociali di competenza dei comuni, in modo da definire il complesso degli interventi e servizio socio-sanitari al livello del distretto socio-sanitario.

Il livello partecipativo è altresì estremamente importante, e deve portare alla costituzione di comitati partecipativi di distretto, a cui debbono provvedere i comuni della Comunità montana, e che hanno il compito di contribuire all'attività di programmazione, di gestione e di controllo sull'attività svolta nel distretto.

Definito il quadro suddetto, è necessario che vengano impostati programmi di interventi che siano riferiti alle fasce di utenti che sono individuabili nelle seguenti aree:

- tutela della maternità, infanzia, famiglia;
- adolescenza e gioventù;
- adulti;
- anziani;
- popolazione a rischio (soggetti portatori di handicap, non autosufficienti, esposti a processi di emarginazione e di isolamento).

Tale attività deve essere inquadrata in una preliminare attività di censimento e di individuazione del bisogno, sulla quale base commisurare gli interventi, effettuando un contestuale censimento delle risorse, quanto a personale e a finanziamento.

UN MARE DI BOSCHI
Gite per il Parco del Beigua e proiezioni di diapositive con la Comunità montana Argentea (GE)

All'inizio della Primavera, la Comunità Montana ha presentato alla stampa, alle Scuole, ai Circoli ambientalisti, Scautistici ed al CAI il programma del ciclo di proiezioni ed escursioni per chi ama la natura.

Nell'occasione sono stati distribuiti i depliants dei tre itinerari già realizzati e precisamente: Campo in Comune di Arenzano, S. Anna - M.te Rama in Comune di Cogoleto, Anello Giutte in Comune di Mele; ai quali ne seguiranno degli altri in corso di approntamento.

I lavori preparatori hanno riguardato il ripristino dei sentieri e della segnaletica escursionistica, il recupero o la costruzione ex novo della struttura per il pernottamento se la lunghezza dell'itinerario lo rende necessario.

Il programma primaverile-estivo ha significato, ogni settimana da Marzo a Settembre, la organizzazione gratuita di proiezioni di diapositive, tenute da Professori universitari o da esperti locali, o gite nei territori dei Comuni di Arenzano, Cogoleto e Mele accompagnati dalle Guide Naturalistiche della locale Coop. DAFNE per conoscere le bellezze di questi incantevoli luoghi dell'entroterra ligure marginalmente sfiorati dal turismo balneare e necessari di una rivitalizzazione economica.

"Un Mare di Boschi", *ha avuto una discreta affluenza di pubblico sia alle conferenze-proiezioni sia alle escursioni, ragion per cui la Comunità montana Argentea intende proseguire su questa strada pure nei prossimi anni, grazie anche all'aumento degli itinerari offerti via via che saranno approntati i nuovi.*

Beppe Marcellino

Su questi aspetti occorre una attenta analisi e riflessione, che se non è possibile fare in questa sede, rappresenta comunque la condizione essenziale per lo svolgimento del distretto.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

In rapporto al quadro propositivo sopra rappresentato, è evidente che esistono alcuni aspetti che debbono essere affrontati e risolti nel modo migliore e più chiaro possibile.

Lo spirito che ha portato alla costituzione delle Comunità montane è stato quello di configurarle quali espressioni vive e integrate dei comuni e delle popolazioni che ne fanno parte: quindi è necessario che gli stessi comuni si orientino in tale prospettiva, e quindi vedano nella soluzione *"un territorio, un governo"*, la possibilità di un migliore e più articolato sviluppo della comunità.

Ciò significa un potenaziamento del ruolo propositivo e partecipativo dei comuni e quindi la possibilità di un effettivo protagonismo delle Comunità locali volto al perseguimento degli obiettivi di benessere e di sviluppo civile.

La chiarezza di rapporti, quindi deve portare ad una soluzione istituzionale tale da consentire alla Comunità montana, espressione dei comuni associati, di svolgere nel migliore dei modi le attività delegate e di sviluppare intese, accordi di programma (come già praticato in varie realtà) anche per l'organizzazione dei servizi sanitari a livello montano.

Nella prospettiva di un'articolazione funzionale delle aree distrettuali, anche con possibilità di prevedere aree subdistrettuali, è quindi necessario prevedere una integrazione reale fra i servizi sanitarie i servizi sociali, e anche individuare le stesse aree come riferimento per la sanità animale.

Sotto tale aspetto, anche in riferimento a quanto indicato dalla legge n. 142/90 e dalla legge n. 97/94, è necessario addivenire a concrete forme di collaborazione fra ASL e comuni montani, con la previsione di accordi di programma e con il potenziamento del ruolo e della capacità di incidenza sull'attività programmatoria e pianificatoria dell'ASL e del distretto della Conferenza dei Sindaci, che deve essere in grado di portare avanti un coordinato apporto (anche se occorre determinare più ampie forme di partecipazione) per la programmazione e la gestione dei servizi.

La sanità montana, quindi deve essere oggetto, come le più recenti leggi regionali di applicazione della legge n. 97/94 prefigurano, di un ruolo molto più accentuato delle Comunità montane (si cita ad esempio l'articolo 2 della L.R. 95/96 della Toscana, che richiama l'impegno della Regione per favorire lo sviluppo dei Comuni montani, anche mediante il decentramento dalle aree urbane di servizi, compresi quelli socio-sanitari, che inducano la riantropizzazione delle zone montane). ■

Piero Vistocco

INIZIATIVE NELLA MONTAGNA DEL SALERNITANO

IL PARCO DEL CILENTO INSERITO NELLA LISTA DELLE RISERVE DI BIOSFERA

La perla della terra dei briganti, il Parco Nazionale del Cilento, ha ricevuto finalmente un riconoscimento prestigiosissimo: l'area è stata infatti inserita nel programma Mab, Uomo e Biosfera, dell'Unesco, nella riunione del Comitato Consultivo sulle riserve della biosfera, tenutasi a Parigi.

A fargli compagnia il *"Parco Nazionale del Vesuvio, ville Vesuviane - Miglio d'oro"*. *"Si tratta di una novità particolarmente significativa* - ha commentato l'architetto Carla Maurano, che ha lavorato attivamente a tutte le fasi del progetto, curato dal professor Lucarelli e dalla sua équipe - *perché da vent'anni l'Italia non riceveva una nomina del genere; le ultime aree ad aver ricevuto un simile riconoscimento erano state il Circeo ed un'area nei pressi di Trieste*".

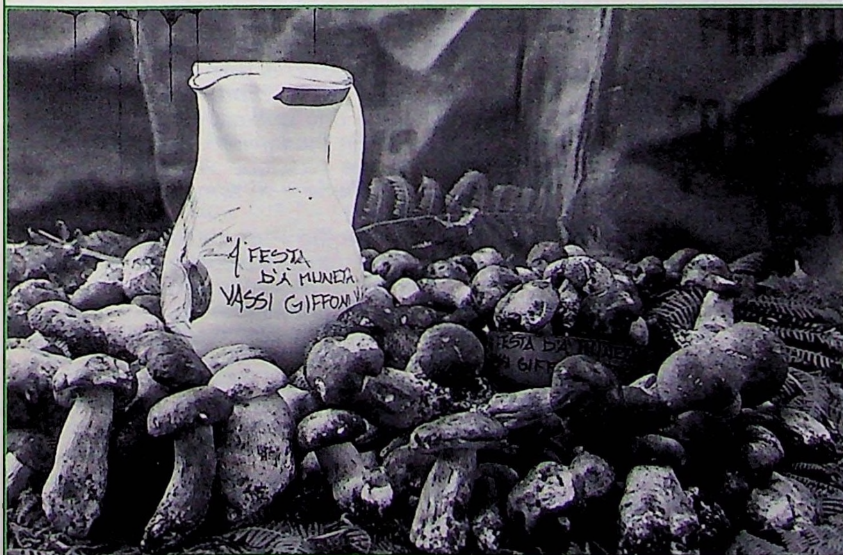
Alla base del *"Blasone*", un lavoro faticoso, che ha visto anche l'impiego di satelliti, necessari per effettuare i telerilevamenti che hanno dimostrato l'unicità e la validità biologica di questi siti.

Le domande preparate dal Dipartimento di pianificazione e scienze del territorio e dal Dipartimento di Scienza ed ingegneria dello spazio dell'ateneo Federico II di Napoli sono state sottoposte al Consiglio nazionale dell'Unesco, per essere poi trasmesse attraverso la delegazione italiana.

La nomina del Parco del Cilento tra le riserve di biosfera assume particolare rilievo, anche perché scopo delle riserve di biosfera è quello di conciliare la conservazione dell'ambiente naturale con l'utilizzazione sostenibile delle risorse dell'ecosistema, grazie ad una stretta collaborazione della comunità scientifica con le comunità locali per la valorizzazione delle risorse genetiche, le specie vegetali ed animali, la tutela dell'ecosistema e dei paesaggi e in generale del patrimonio culturale ed architettonico.

In quest'ottica il programma Mab, *Man and Biosphere*, varato dall'Unesco, si propone di realizzare un equilibrio duraturo che conservi la diversità biologica, di promuovere lo sviluppo economico e di salvaguardare i valori culturali connessi.

Le zone di biosfera, e quindi anche il Parco del Cilento, comprendono una o più aree fulcro, che devono beneficiare di protezione a lungo termine in relazione all'ambiente naturale; di una zona tampone, identificata nei pressi delle aree centrali, utilizzata per attività compatibili con pratiche ecologicamente durature ed una zona di tutela dinamica, che può comprendere un certo numero di attività agricole e l'istituzione di organizzazioni attraverso cui operano le comunità locali, gruppi scientifici, culturali, economici



A GIFFONI VALLE PIANA PROTAGONISTI I FUNGHI

La montagna: conoscerla, amarla, valorizzarla.

È quanto stanno facendo da qualche anno a questa parte i quaranta soci dell'associazione ambientale Circolo del Porcino, presieduto da Generoso De Martino. Manifestazioni ed attività finalizzate alla riscoperta del territorio dei monti Picentini, con divulgazione mediante indagini scientifiche (quali ricerche geologiche ed ogni forma di ispezione ed esplorazione) e la conoscenza e la tutela della fauna e dell'immenso patrimonio biologico ed ecologico.

Il 1997 per l'associazione è stato un anno fioriero di novità qualificanti; nel mese di giugno si è svolto a Giffoni un convegno sul tema: *"funghi coltivati e spontanei", nuove risorse per le aree interne"*, con la collaborazione dell'Ente regionale campano del Gruppo Micologico e di vari docenti di alcune cattedre delle Università di Bologna, Siena e Napoli.

L'estate scorsa, nell'ambito della *"festa d'à muneta"* (festa del fungo porcino) che non solo è seguita con molto interesse dalla popolazione indigena e da quelle finitime, ma richiama la presenza e l'attenzione di numerosi turisti che nel periodo estivo affollano le ridenti cittadine salernitane, si è messa in risalto non solo la cultura del territorio ma anche la cultura gastronomica.

Il fungo, in questo caso, è diventato protagonista, con un concorso riservato ai cuochi professionisti della regione Campania.

Un'intera giornata dedicata alla preparazione di prelibati piatti con il prodotto fungino. Tutto diretto dall'Accademia Italiana della Cucina, dall'Unione Regionale Cuochi della Campania, dall'Associazione Italiana Sommeliers, dal Gruppo Micologico Campano e naturalmente con l'apporto della Comunità montana Monti Picentini.

Chef ai fornelli (una ventina) presso un ristorante locale, si sono confrontati con le varie ricette che avevano come tema: *"Il fungo spontaneo nella cucina Campana"*; una attenta commissione, presieduta dal presidente regionale dei Cuochi Italiani, ha avuto l'arduo compito di valutare ed assegnare l'ambito premio. Con una manciata di voti ha vinto Pierino Mercurio, di Angri, che ha preparato in una ciotola in terracotta dei ceci, cicerchie, orzo e porcini in crosta di pane. Secondo, invece, Antonio Tecchia di Vico Equense (Castel-lamare di Stabia), che ha preparato gli involtini di coda di rospo con porcini, gamberi e scarola farcita. Terzo, Sergio Palmieri di Casoria (Napoli) con la trota di sorgente ai sapori della valle del Picentino.





Un successo senza precedenti, che ha visto con entusiasmo i cuochi operare con grande professionalità.

Il Circolo del Porcino, nell'ambito della festa dedicata al prelibato prodotto dei boschi, ha abbinato un'altra iniziativa proveniente dalla montagna con protagonista il latte delle mucche, delle pecore, delle capre. Il visitatore si è trovato di fronte a pastori, nel centro storico del paese, che preparavano il latte per produrre ricotte, scamorze, caciocavalli e tante altre specialità caseari locali. Un'immagine inconsueta per molti.

Inoltre, mostre fotografiche, di pittura e scultura, aventi sempre come tema la cultura della montagna e dei boschi. Un corposo ed attivo curriculum dell'associazione ambientalista del Circolo il Porcino, teso anche alla promozione della terra e di tutte le sue peculiarità (con passeggiate, convegni, gastronomia, depliantes, ecc.), creando così sia dei documenti di educazione ambientale, sia delle ipotesi di sviluppo socio-economico.

APRE A CORLETO MONFORTE IL MUSEO NATURALISTICO CON 460 SPECIE DI UCCELLI

Nel centro cilentano, apre il Museo naturalistico, unico nel Meridione. Saranno ospitate 460 specie di uccelli.

Il Museo si fregia di un patrimonio faunistico straordinario (ad eccezione di alcuni specie di anitre e di cigni, praticamente tutte quelle che popolano l'Europa!); 46 mammiferi ed oltre diecimila esemplari di insetti, tra quelli che pullulano nel nostro continente.

Artefice di questa singolare iniziativa è Camillo Pignataro, 42 anni, medico di base.

Specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, il dottor Pignataro per oltre trent'anni ha alternato studi e affetti all'amore che nutre per gli animali. *"È una passione che è scoppiata* - racconta il medico della natura - *nel lontano '62 a Napoli. Avevo sette anni quando mia zia mi accompagnò per la prima volta in un negozio di animali imbalsamati. Fu lì che comprai il primo pezzo della mia collezione: ricordo che era un mammifero. Da allora iniziò la mia passione visitando tutte le uccellerie e le armerie che incontravo"*.

Camillo Pignataro conobbe in poco tempo studiosi e appassionati, sia in Italia che oltralpe, che alla fine gli procurarono tutto il repertorio che ora costituisce il patrimonio faunistico del Museo. Una ricerca che dura da trent'anni; gli ultimi pezzi sono un orso bruno e un avvoltoio del Bengala.

Si tratta di un evento sensazionale, che attirerà negli Alburni migliaia di visitatori, proprio come un santuario, non religioso, ma della scienza e della natura. ■

Ferdinando Petri

SISTEMA INFORMATIVO DI PROTEZIONE CIVILE PER LE COMUNITA' MONTANE

Interessante iniziativa della Comunità montana delle Valli del Savena e dell'Idice (Bologna)

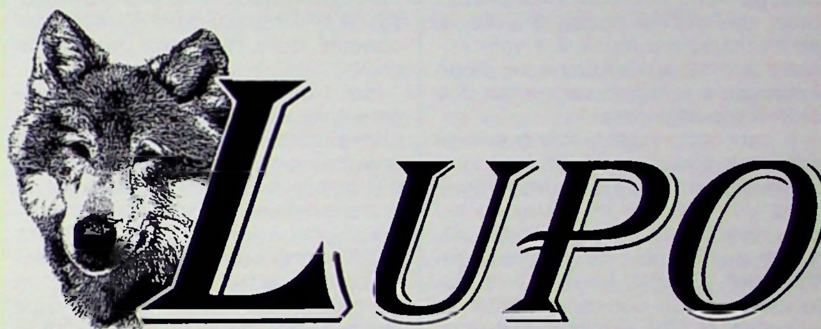
La Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 45/195 evidenzia il ruolo delle Comunità montane nell'ambito della protezione civile, attribuendo a queste ruoli di coordinamento sovracomunale.

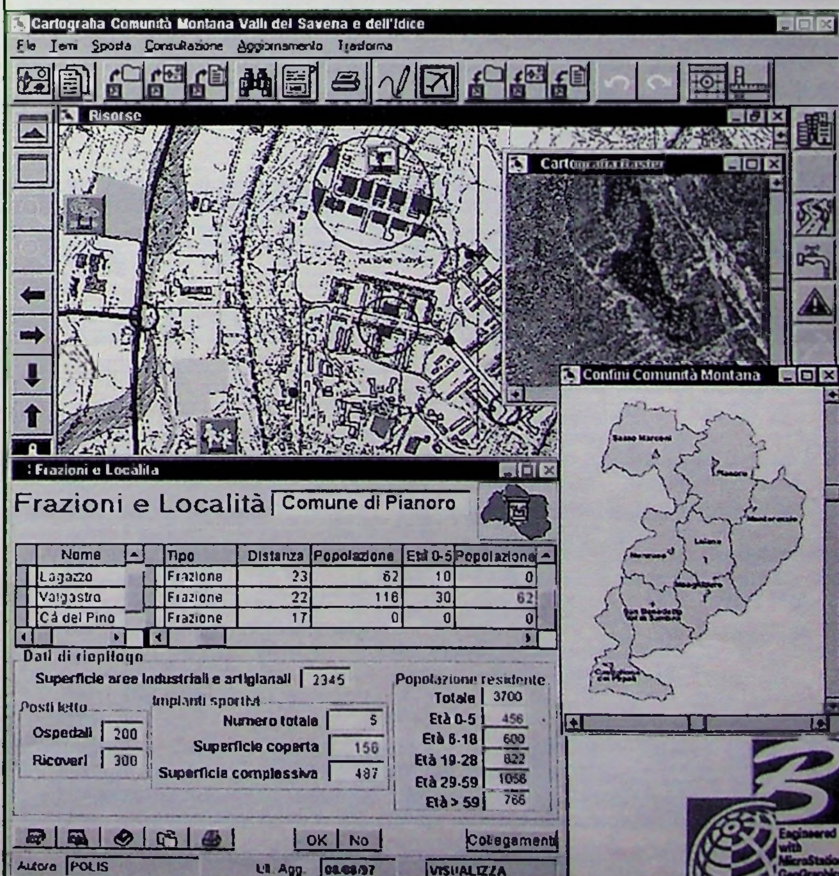
In tale ambito, nel corso del dicembre '96 si sono svolte alcune riunioni tra il Servizio Protezione Civile della Regione Emilia Romagna e le Comunità montane Valli del Savena e dell'Idice, Valli del Trebbia, Valli del Taro e del Ceno, Appennino Reggiano, del Frignano, Alta e Media del Reno, Valli del Rabbi e del Bidente, che coprono gran parte della fascia appenninica dell'Emilia Romagna.

Gli incontri hanno messo in evidenza la necessità di poter disporre di un sistema informativo di raccolta, gestione e aggiornamento dei dati relativi alla pianificazione delle emergenze su scala comunale e sovracomunale (fonti di rischio, referenti dell'Ente, risorse, procedure operative, modulistica, norme, cartografia) articolato funzionalmente secondo il percorso Comuni → Comunità montana → Regione e organizzato sulla base dei requisiti essenziali richiesti dal Servizio regionale, ma ovviamente compatibile con le indicazioni del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

La Comunità montana Valli del Savena e dell'Idice, che ha sede in Pianoro (Bologna), si è resa disponibile alla realizzazione del sistema, con l'obiettivo di farne uno strumento operativo per i propri Comuni membri e per tutti gli Enti che ne ravviseranno la rispondenza alle proprie esigenze.

Successivamente agli accordi tecnici raggiunti con i funzionari del





L'autore, architetto, è Dirigente del Settore Gestione del Territorio e ufficio di Piano della Comunità montana Valli del Savena e dell'Idice (Bologna)

Servizio regionale di Protezione Civile, gli uffici della Comunità montana di Pianoro hanno messo a punto lo schema progettuale del software e dei relativi collegamenti funzionali; definito il progetto nel dettaglio, è stata poi espletata una procedura concorsuale tra numerose imprese specializzate nel settore informatico ed è stata quindi individuata la ditta POLIS di Milano quale soggetto esecutore.

È nato così il programma LUPO: semplice nell'utilizzo ma innovativo nella concezione, rappresenta un modello di raccolta dei dati territoriali (rischi e risorse) che vede la Comunità montana nel ruolo di cerniera tra i Comuni e la Regione, in grado quindi da un lato di snellire i collegamenti unificando le procedure, dall'altro di cooperare con le amministrazioni locali e il volontariato per la pianificazione degli interventi e la trasmissione dei dati al Servizio regionale.

Il pacchetto applicativo è sviluppato con codice a 32 bit, funziona con sistema Windows e trasferisce files via modem importando ed esportando dati nei formati dbf, txt, xls e doc; può colloquiare con Winword, Excel e Access. Il modulo cartografico consente inoltre la gestione di files raster e vettoriali, permettendone anche l'importazione e l'esportazione dai più svariati formati grafici (Arcview, Autocad, Arccad, Microstation).

Perché chiamare LUPO un software per le Comunità montane? Animale tipico dell'Appennino (e tanto potrebbe bastare), il lupo non rappresenta solo l'archetipo del selvaggio predatore; al contrario, usa una spiccata intelligenza organizzativa per sopravvivere, sia in gruppo che isolatamente, affrontando le asprezze del territorio e le difficoltà climatiche (oltre all'ostilità degli allevatori e le ancestrali paure della cultura popolare...).

Il lupo affronta l'emergenza (per lui, quotidiana) con un'accurata esplorazione del territorio, la memorizzazione delle risorse (rifugi, allevamenti, sorgenti), la specializzazione dei compiti, la reciproca assistenza; sa quando è il caso di ricorrere al branco e alle risorse collettive, e quando è preferibile, o indispensabile, agire isolato: applica cioè, d'istinto ma non per questo meno mirabilmente, molti dei concetti della moderna protezione civile.

Se a questo si aggiunge la progressiva simpatia che da alcuni anni circonda il lupo, sempre meno spauracchio dei bambini e sempre più libera creatura dei boschi, è comprensibile la scelta del nome.

Le procedure del programma LUPO sono completamente *personalizzabili:* la flessibilità del sistema ne permette l'adattamento ad ogni realtà locale poiché prevede che le procedure d'intervento vengano definite dall'utente sulla base delle specifiche necessità e disponibilità.

LUPO è modulare e articolato per schemi successivi; comprende l'integrazione con moduli di cartografia e con documenti Microsoft nelle versioni più aggiornate ed ha una duplice funzione:

1. individuare tutti gli elementi del Piano Comunale di Protezione Civile secondo le indicazioni della normativa regionale e nazionale (potendo in tal modo sostituire il tradizionale Piano su supporto cartaceo, obsoleto e difficilmente aggiornabile);
2. mettere in correlazione i suddetti elementi per tutti i Comuni facenti parte della stessa Comunità montana, e renderli consultabili sia separatamente che in gruppo; i dati così raccolti (e di volta in volta immediatamente aggiornati sulla base delle variazioni intervenute) vengono direttamente trasferiti via modem al Servizio Protezione Civile della Regione Emilia Romagna.

La consegna dell'esemplare sperimentale del software è prevista nei prossimi giorni; la versione definitiva del SW, su CD-Rom, sarà disponibile entro il prossimo mese di ottobre.

Il programma, oltre che prevedere ampia flessibilità e spazi di aggiornamento, sarà ovviamente integrato con le disposizioni normative che dovessero esere emanate in seguito.

LUPO verrà immediatamente fornito alla Regione e ai Comuni membri della Comunità montana Valli del Savena e dell'Idice con l'obiettivo di realizzare un sistema efficiente e aggiornato per la pianificazione delle risorse e la prevenzione delle emergenze sul territorio; successivamente si aprirà la fase, laboriosa ma significativa, della compilazione dei campi-dati, ovvero del *"censimento"* vero e proprio, aggiornato e minuzioso, degli elementi di rischio e delle risorse.

Nella sostanza, LUPO costituirà l'insostituibile premessa (se non addirittura la sostanza, almeno in molti casi) per i Piani Comunali di Protezione Civile dell'ultima generazione.

Il software verrà consegnato anche alla Provincia, alla Prefettura e al Dipartimento della Protezione Civile, e sarà messo a disposizione delle Comunità montane che intendessero adottarlo per i territori di propria competenza con l'obiettivo di semplificare ed unificare i sistemi di colloquio nel campo delle emergenze.

e-mail: savidi2@iperbole.bologna.it
home page: www.vol.it/cmsavena

Frazioni e Localita

Frazioni e Località | Comune di Pianoro

Nome	Tipo	Distanza	Popolazione	Età 0-5	Popolazione
Lagazzo	Frazione	23	62	10	0
Valgastro	Frazione	22	116	30	62
Cà del Pino	Frazione	17	0	0	0

Dati di riepilogo

Superficie aree industriali e artigianali: 2345

Posti letto — Ospedali: 200; Ricoveri: 300

Impianti sportivi — Numero totale: 5; Superficie coperta: 156; Superficie complessiva: 487

Popolazione residente	
Totale	3700
Età 0-5	456
Età 6-18	600
Età 19-28	822
Età 29-59	1056
Età > 59	766

OK | No | Collegamenti

Autore: POLIS — Ult. Agg.: 08/08/97 — VISUALIZZA

Le schermate-tipo qui riprodotte sono in versione provvisoria

Ugo Boccacci

CURARE LA MONTAGNA PER SALVARE LA PIANURA

Un Convegno organizzato dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Cuneo

Non posso che complimentarmi con la Federazione della Coldiretti di Cuneo per il titolo che ha voluto dare a questo incontro: *"Curare la montagna per salvare la pianura"*.

È questo il grido di allarme che ormai da troppi anni amministratori della montagna come il sottoscritto fanno eccheggiare in tutte le sedi istituzionali dal Comune, alla Provincia, alla Regione; nei convegni e nelle riunioni organizzate dall'UNCEM nazionale e regionale; negli incontri che si hanno tra i vari amministratori locali.

Sono particolarmente grato alla Coldiretti di Cuneo perché qui mi è possibile far conoscere a tutti il lavoro che ho svolto su mandato conferitomi dall'Assemblea nazionale dell'UNCEM in data 15 dicembre 1994.

Il mandato conferitomi dall'allora Assemblea Nazionale è stato quello di sentire i Comuni e le Comunità montane interessate dall'alluvione del 5-6 novembre 1994 e predisporre una relazione sulla situazione post-alluvionale con la quale formulare una serie di proposte operative sia in termini progettuali che programmatici in materia di *"dissesti idrogeologici"* e sia in materia legislativa per la modifica alle leggi di settore.

La relazione fu da me trasmessa al Presidente dell'UNCEM il 30 gennaio 1995 e comprendeva quattro allegati:

1) una sintesi delle proposte formulate dalle Comunità montane interessate riunite a Ceva il 17/01/95;
2) una proposta di *"Piano di protezione civile di Comunità montana"* formulata dalla Comunità montana Valli Tanaro - Mongia e Cevetta;
3) un articolo del Dott. Bignami su *"ALPI DOC"* avente per titolo *"Come usare il territorio in modo umano ed intelligente"*;
4) una relazione della Commissione Cave della Comunità montana Valli Gesso, Vermenagna, Pesio con alcune proposte di riassetto normativo in materia di gestione del territorio montano.

Le osservazioni più importanti che le Comunità montane hanno formulato in quella sede possono essere così sintetizzate:

a) Difficoltà dei rapporti tra i Comuni e le Istituzioni e gli organi dello Stato (es. Prefettuta, Anas, Intendenza di Finanza, ecc., ecc.);
b) Mancanza di conoscenza del territorio da parte degli organi d'intervento (Esercito, protezione civile estera ecc., ecc.);
c) Mancanza da parte delle Autorità, di una visione più ampia del territorio, considerato troppo spesso nella semplice asta fluviale principale;
d) È stato evidenziato che le Comunità montane hanno richiesto da anni disponibilità finanziarie costanti e continue per la manutenzione dei corsi d'acqua su precisi progetti di bacino ma senza risposte esaustive;
e) È stata richiesta una revisione della Legge 431 in montagna;
f) È stato richiesto che le leggi nazionali e regionali diano un maggiore ruolo alle Comunità montane nel settore della Protezione Civile con compiti di *"coordinamento"*;
g) Si è auspicata una prima applicazione della legge 97/94 in

---

ALLUVIONI E DISSESTO IDROGEOLOGICO: PROMETTERE E PROGRAMMARE NON BASTA

Gli eventi alluvionali del '94 e del '96 hanno messo allo scoperto le carenze in materia di gestione del territorio e prevenzione delle catastrofi naturali. Per ovviare a questo stato di fatto occorre studiare piani di manutenzione ordinaria che considerino i bacini nella loro interezza. Un bacino idrografico va gestito in modo unitario poiché non può essere spezzato da limiti amministrativi o politici pena la perdita dell'equilibrio idrogeologico dello stesso.

È opportuno ricordare che l'alluvione del '94, così come quella del '96, ha evidenziato come siano stati i tributari minori nelle zone di testata dei bacini a veicolare il maggior carico solido-liquido nelle aste fluviali principali.

È quindi indispensabile intervenire in queste aree di testata, cioè sui versanti per inibire, tamponare o mitigare gli effetti delle precipitazioni di particolare intensità. Ecco allora che il rafforzamento su nuove basi del rapporto fra agricoltura e ambiente, fra chi presidia e lavora in montagna e il territorio può ottenere quegli effetti preventivi di protezione e salvaguardia a beneficio di tutte le comunità a valle.

Dal canto suo questa Organizzazione ritiene imprescindibile per ogni tipo di pianificazione, la sburocratizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per compiere interventi sul territorio, interventi la cui individuazione e le cui modalità vanno progettati coinvolgendo gli enti locali ed i rappresentanti di coloro che in montagna lavorano.

Federazione Provinciale Coltivazione Diretti di Cuneo

L'autore è Presidente della Comunità montana Valli Gesso, Vermenagna e Pesio (Cuneo)

materia di ambiente e territorio.

Infine l'Ufficio di Piano della Comunità montana Valle Tanaro ha predisposto una scheda tecnica di come si può ipotizzare un piano di protezione civile di una o più Comunità montane.

A conclusione, tutti gli intervenuti all'incontro del 17 gennaio 1995 hanno evidenziato che è necessaria una programmazione di prevenzione del territorio dalle calamità naturali, avente come base territoriale una o più Comunità montane e una base cartografica regionale di facile lettura (es. scala 1:10.000). Nelle zone alluvionate detta programmazione dovrà mettere in evidenza la situazione ante e post alluvione.

È sembrata a tutti estremamente interessante la proposta dell'UNCEM in sede di Assemblea nazionale la quale ipotizza, per questa area e per altre aree a rischio (alluvioni, terremoti, valanghe ecc.), una carta per *"l'uso del suolo"*.

È però necessaria, a detta di tutti, che l'UNCEM a livello nazionale e di delegazioni regionali, ottenga nelle sedi opportune leggi che stabiliscano, in modo inequivocabile, compiti istituzionali alle Comunità montane in modo diretto o per delega in materia di tutela del territorio montano (bosco, pascolo, corsi d'acqua ecc.) con adeguati finanziamenti e personale specializzato, e ciò al fine di poter intervenire in opere manutentorie in modo costante e continuativo su programmi e/o progetti generali di zona.

Ritengo utile esporre qui, traendole dalla mia relazione, le proposte di riassetto normativo in materia di gestione del territorio montano formulate dalla Commissione Cave della Comunità montana.

PROPOSTE DI RIASSETTO NORMATIVO IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO MONTANO

I recenti eventi alluvionali del novembre 1994 hanno ancora una volta evidenziato l'inefficacia dell'attuale modo di concepire la gestione del territorio, in particolare nelle zone montane, rendendo ancor più attuali concetti e proposte che da più parti e da tempo si erano espresse.

I problemi si pongono in due diverse prospettive, quella immediata legata all'attuazione degli interventi di ripristino e quella di un futuro incipiente, legata all'ordinaria corretta gestione del territorio.

Per quanto riguarda l'attualità si tratta soprattutto di garantire un reale coordinamento degli interventi necessari.

In prospettiva futura, a monte di ogni considerazione, è indispensabile riportare la questione ad uno strumento unitario di gestione del territorio, che in una logica di ampio e lungo respiro, operi in una dimensione territoriale di area geografica omogenea.

Tutto ciò deve basarsi su una forte volontà di scelta politica nella programmazione di gestione del territorio, dando invece compiuta responsabilità gestionale ai servizi tecnici preposti all'applicazione delle scelte gestionali pubbliche, le quali peraltro devono essere supportate in sede propositiva, in modo determinante, dal parere tecnico, con chiaro riferimento ai settori geologico, idraulico, ambientale.

Questo disegno organico di uso del territorio per area omogena deve essere preceduto dalla corretta sistemazione del bacino idrografico, con interventi sistematori e di periodica costante manutenzione.

Stabiliti questi principi di fondo vale evidenziare l'importanza che la gestione del territorio avvenga attraverso la formazione di piani regolatori di adeguato respiro territoriale e temporale, inglobanti in modo armonico anche gli elementi di vincolo derivanti dalla presenza di particolari aspetti idrogeologici, ambientali e storico-artistici.

In questo contesto l'UNCEM può ribadire ed evidenziare la fondamentale funzione che deve essere attribuita alle Comunità montane - costituite da una o più aree geografiche omogenee - che devono essere chiamate a partecipare alle conferenze di servizio con Regioni e competenti Autorità di bacino, previste ai sensi dell'art. 11 della Legge 183/89.

Alle Comunità montane dev'essere altresì demandato il compito di gestire la realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulica forestale, operatività che rientra nella tradizione di molte di esse che hanno ricevuto le funzioni dei disciolti Consorzi di Bonifica montana.



Un'immagine di Asti (Corso Savona) allagata dal Tanaro nel novembre 1994. Foto Billi (Asti)

L'ESPERIENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLI GESSO, VERMENAGNA E PESIO

Alivello locale la Comunità montana ha intrapreso negli anni una serie di iniziative:

A livello programmatorio

- Ha fotografato il proprio territorio per l'individuazione dei dissesti idrogeologici in atto (valanghe, frane, zone esondabili) creando una *"Carta monotematica"* dei dissesti, realizzata dall'Università di Torino (anni 1975-80);
- Ha predisposto uno studio di fattibilità con individuazione delle priorità di interventi di prevenzione;
- Ha fotografato il proprio territorio per l'individuazione del patrimonio forestale realizzando una *"Carta forestale"* monotematica a cura dell'IPLA.

A livello operativo

- Su delega della Regione Piemonte dopo l'alluvione del '94 alla Comunità montana è stato assegnato il compito di progettare e gestire i finanziamenti per la ricostruzione sia nell'interno dei propri confini amministrativi sia all'esterno. Due sono stati i progetti predisposti e gestiti dalla Comunità montana e che sono in corso di completamento:

a) Il progetto del Bacino del Pesio e dei suoi affluenti da Chiusa Pesio sino alla confluenza con il Tanaro;

b) il progetto del Bacino del Mondalavia.

Gli investimenti ottenuti dalla Regione sono stati di L. 2.100.000.000 per il Pesio e L. 1.000.000.000 per il Mondalavia, insufficienti per completare i lavori di ripristino dei danni alluvionali ma significativi per l'eliminazione di alcuni pericoli alle infrastrutture pubbliche.

Dopo l'alluvione del '96 (che ha colpito anche parte della Comunità montana), si è provveduto:

- Alla verifica, con i Comuni interessati, dei danni causati dall'alluvione e della loro quantificazione economica;
- Alla redazione di progetti di manutenzione idraulica dei bacini del PESIO e suoi affluenti (Boves, Peveragno, Chiusa Pesio); del Gesso (Roccavione; Roaschia, Entraque e Valdieri); del Vermenagna (da Roccavione a Limone Piemonte).

I progetti redatti dalla Comunità montana individuano gli interventi, le priorità ed il costo dei medesimi;

- Ipotesi di accordo tra la Comunità montana ed il Magistrato per il Po per un intervento di sistemazione dei tratti di fiume di competenza dello Stato.

Conclusioni

Si è verificato, a conferma di quanto successo anche in Valle Tanaro e nel Monregalese, che la causa maggiore dei danni alluvionali è stata la mancanza di una corretta e costante manutenzione dei rii laterali in alta valle.

Dallo studio predisposto dalla Comunità montana si prevede che sarebbe necessario un investimento di L. 1.500.000.000 per eliminare parte del pericolo ripulendo i rii di alta valle; mi pare una piccola cifra rispetto ai danni causati dalle alluvioni ma è però necessario che, dopo l'intervento radicale, ci sia sempre un intervento manutentorio dei corsi d'acqua costante e controllato.

Andrea Di Marino

VIVERE I PARCHI: PRIMO CONVEGNO NAZIONALE ITINERANTE

È partita da Opi, cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, l'iniziativa per trovare un equilibrio tra l'uomo e l'ambiente e non poteva essere altrimenti visto che proprio ad Opi partì nel lontano 1922 la nascita del Parco Nazionale d'Abruzzo.

L'iniziativa è nata dalle considerazioni che nei Parchi Italiani a differenza di quelli stranieri, e più precisamente nel Parco Nazionale d'Abruzzo, vivono comunità di varie dimensioni che vanno spopolandosi, oltre che per mancanza di

L'autore è Presidente della Pro Loco di Opi (L'Aquila)



L'orso bruno marsicano in una foto di M. Melodia

lavoro, anche per mancanza di servizi essenziali propri delle aree metropolitane: garage o parcheggi, riscaldamento dei locali, gas in rete ed altri servizi energetici e non solo energetici.

Assistenza, trasporti pubblici, scuole, sono tra i più sentiti oltre al già citato problema lavoro, ma il riscaldamento delle nostre povere abitazioni, l'acqua, il gas, sono servizi che aiutano a far rimanere l'individuo in loco.

"Vivere il Parco" è una iniziativa volta ad evitare il degrado dei Parchi con conseguente abbandono dei paesi, da parte degli uomini.

Il tutto può essere evitato solo assicurando una migliore qualità della vita e dando lavoro alle giovani popolazioni emergenti che sono in seria difficoltà.

Le ormai conosciute frasi *"Il Parco Produce"* o *"Il Parco dà lavoro"*, devono ancora essere dimostrate.

È vero che la Regione Abruzzo ha affidato la sua sopravvivenza proprio ai Parchi, basti pensare che oltre il 30% del suo territorio è già Parco, ma altri ne stanno nascendo, come il Parco dei Simbruini - Ernici, ma è anche vero che al momento chi lavora nei Parchi è una sporadica minoranza e se poi andiamo a vedere è anche mal pagata o per nulla assunta.

Il convegno che si è tenuto ad Opi presso l'Hotel du Park è stato promosso da due grandi aziende nazionali: la Ultragas spa e la Walter Tosto Serbatoi, prima azienda ad aver proposto serbatoi, da interrare, capaci di contenere il gas.

Sono intervenute molte autorità di Governo: i Ministri dell'Industria, dell'Ambiente e della Sanità, rappresentanti della Regione, Sindaci dei Comuni ubicati nel Parco, i responsabili di Associazioni Ambientaliste.

Il G.P.L. può svolgere un ruolo importante per le elevate caratteristiche ecologiche e quindi conseguente rivalutazione della presenza dell'uomo nel delicato e malconcio equilibrio, ormai a pezzi, che si è venuto a creare nel Parco Nazionale d'Abruzzo.

Esempio ne è l'orsa Yoga che per poter sopravvivere è dovuta venire ad Opi a sfamarsi mangiando *"caciocavalli"* e granoturco nelle cantine delle case di Opi, e festeggiando con la popolazione, la sera del 24/6/97, durante la festa del Santo Patrono che per Opi è San Giovanni Battista.

Naturalmente va tenuto in considerazione un altro aspetto, quello del taglio dei boschi e il GPL o il metano possono svolgere un ruolo significativo per le delicate ed elevate caratteristiche ecologiche e per l'ampia gamma di utilizzo, sia esso domestico che produttivo.



Una veduta di Opi, uno dei più caratteristici villaggi del Parco. (Foto: Archivio Parco nazionale d'Abruzzo)

Con questo convegno e con la collaborazione delle riviste *"Airone"* e *"Dedo"*, sarà promosso un concorso nazionale per immagini, fotografie, disegni sul tema: *"Energia ed ambiente: una coabitazione possibile"*. I lavori selezionati faranno parte di una mostra, che nell'ambito degli appuntamenti itineranti *"Vivere il Parco"* girerà i Parchi di tutt'Italia.

La Ultragas e la Walter Tosto Serbatoi offrono ad un Comune del Parco, un impianto socialmente utile di distribuzione del GPL ed eco-compatibile al servizio dell'uomo e contro il degrado e lo spopolamento delle aree montane.

A questo punto va fatta una riflessione sullo spopolamento del nostro territorio sia per quel che concerne l'uomo sia per quel che concerne gli animali cosiddetti domestici (mucche-cavalli-muli-pecore e capre).

Per quanto riguarda l'uomo lo spopolamento a mio modesto avviso è da addebitare alle emigrazioni, una volta oltre Oceano e dopo oltre Alpi e nelle aree metropolitane e qui mi riferisco a quel periodo che va dalla fine del 1800 agli anni '70; oggi è addebitare alla nascita zero che sta affliggendo l'Italia intera e Opi che contava una popolazione di 850 abitanti prima degli anni '60 oggi ne conta 520.

Ma non è tutto, nel contempo c'è stato anche lo spopolamento del numero di animali, come le mucche che da 500 sono passate a 200, i muli o cavalli che da 300 sono passati a 30 per non parlare delle pecore che da 10000/15000, solo nelle montagna di Opi, sono passate a qualche centinaia di capi.

Di contro, pare che siano aumentati gli animali selvatici (quelli protetti) orso, lupo, camoscio, cervo, cinghiale ed altri.

A questo punto bisogna chiedersi, ma l'equilibrio biologico tiene ancora?

Gli ultimi fatti che stanno accadendo dicono di no. La volpe che va a prendere la brioche a Civitella Alfedena, l'orso che viene a mangiare i caciocavalli ad Opi lo dimostrano.

Ma poi lo stesso Direttore del PNA Tassi ebbe a dire allorché la volpe andava al bar che *"una volpe che va al bar non è una volpe"* come pure un'orsa che va a mangiare i caciocavalli non è un'orsa.

Ma allora! Vogliamo ricostruire quell'equilibrio che era dei nostri nonni e dei nostri padri? Evitiamo lo spopolamento e ricreiamo le condizioni anche con l'aiuto di nuove tecnologie eco-compatibili da mettere al servizio dell'uomo e contro il degrado e lo spopolamento delle nostre zone e di tutte le aree Parco della nostra amata ma tanto travagliata Italia.

Ai posteri l'ardua sentenza e ... chi vivrà vedrà!

□ Il 16 luglio si è riunito il **Consiglio Nazionale dell'UNCEM** con all'ordine del giorno un solo punto: *"Riforma dello Stato: proposte dell'UNCEM per i lavori della Bicamerale"*. Ai lavori ha preso parte anche il Sen. D'Onofrio, nella sua qualità di relatore in Bicamerale sulla forma di Stato.

Al termine del lavori è stato approvato all'unanimità l'ordine del giorno che pubblichiamo a pagina seguente.

□ L'11 luglio il **Presidente dell'UNCEM** Guido Gonzi, accompagnato dal Segretario generale Cavini, si è **incontrato con il Sottosegretario al Bilancio Giorgio Macciotta**, il quale come è noto ha finalmente assunto anche la delega per la politica per la montagna.

L'incontro ha consentito di enumerare ed approfondire le principali tematiche di più urgente interesse per i territori montani, che necessitano di una prioritaria attenzione, prima fra tutte quella del rifinanziamento della legg n. 97/94.

Riproduciamo in questo numero a pag. 30 la documentazione di supporto consegnata con l'occasione al Prof. Macciotta.

□ Dopo lo svolgimento a Roma, il 16 luglio scorso, del Consiglio Nazionale straordinario sui contenuti della **proposta di riforma costituzionale elaborata dalla Commissione Bicamerale**, una intensa attività ha caratterizzato l'impegno politico della Dirigenza UNCEM presso i Gruppi Parlamentari di Camera e Senato per sottoporre ad attenzione e far recepire gli **emendamenti** predisposti dall'Unione per tale delicata e complessa materia.

Dette proposte emendative sono pubblicate in questo numero a pag. 32 unitamente allo stralcio dell'articolato della Bicamerale cui le medesime fanno riferimento.

Naturalmente le proposte di emendamento UNCEM, pur avendo ricevuto considerazione e condivisione da parte di numerosi parlamentari, che si sono impegnati a recepirne e presentarne gran parte, attendono una puntuale verifica circa il loro accoglimento in Commissione Bicamerale nel corso del mese di settembre, che esaurirà i lavori della stessa nella prospettiva del successivo esame parlamentare del progetto complessivo di modifica costituzionale prodotto.

□ Il 22 luglio il Presidente dell'UNCEM Guido Gonzi ha partecipato, alla Camera dei Deputati, ad una audizione presso la Commissione Ambiente e Territorio sullo **stato di attuazione della legge quadro n. 394/91 sulle aree naturali protette**.

Scopo dell'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione quello di sviluppare una riflessione a tutto campo - a sei anni dall'entrata in vigore della legge 394 - in ordine all'applicazione di detta disciplina quadro, con specifico riguardo alle problematiche da essa affrontate e alle eventuali difficoltà attuative riscontrate.

Tale riflessione dovrebbe fornire materia, laddove se ne ravvisi la necessità, per un eventuale intervento legislativo di correzione o integrazione dell'attuale legislazione e, nel contempo, dovrebbe servire a fornire al Parlamento un documento, che fotografi l'attuale situazione attuativa da cui partire per la successiva attività di controllo e di indirizzo nei confronti del Governo. Tale documento potrà altresì costituire l'apporto parlamentare alla prima Conferenza nazionale sulle aree protette che avrà luogo a Roma dal 26 al 28 settembre 1997.

□ Il 30 luglio il Segretario generale dell'UNCEM Cavini ha partecipato ad un incontro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presente il Ministro della Sanità Bindi, Assessori regionali ed ANCI, in ordine alla **riforma dello stato sociale**, con particolare riferimento al versante dei servizi socio-sanitari ed assistenziali. Su richiesta UNCEM al Ministro della Sanità, l'Unione è stata infatti ammessa a prendere parte al confronto sulla materia sopra segnalata, che proseguirà in questo mese di settembre.

□ Il 31 luglio ha avuto luogo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la periodica **riunione della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali**, presenti per lUNCEM il Presidente e il Segretario generale. Nel corso dell'incontro è stato tra l'altro esaminato lo schema di decreto delegato in attuazione dell'art. 9 della legge n. 59/97, concernente la riforma della Conferenza Stato-Regioni e l'unificazione della medesima, per le materie comuni, con la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, ove è stata confermata la presenza dell'UNCEM nella persona del suo Presidente.

□ Il 31 luglio la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dopo una relazione del Presidente D'Ambrosio, ha approvato il documento che pubblichiamo a pag. 9 predisposto nell'ambito del Gruppo paritetico Regioni-UNCEM (coordinato dal dott. Calabretta), concernente l'impegno anche delle Regioni ad intervenire presso il Governo prima della definizione della prossima legge finanziaria 1998 al fine di assicurare l'alimentazione certa e ricorrente del **Fondo per il finanziamento della legge 97/94 sulla montagna**.

Il Presidente D'Ambrosio ha incaricato il Presidente della Regione Lombardia Formigoni di seguire la questione.

□ Il 1° agosto l'UNCEM ha scritto al Presidente del Consiglio Prodi ed al Ministro dell'Interno Napolitano per richiedere l'attribuzione di ulteriori **fondi a favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti**, a fronte della verifica sui dati comunicati dall'Interno che evidenzia l'insufficienza dei 180 miliardi stanziati dalla legge n. 662/96 (collegata alla finanziaria 1997), art. 1, comma 156, quale contributo commisurato al 6% delle disponibilità liquide di detti Comuni, oramai inclusi tra gli Enti assoggettati al Sistema di Tesoreria unica. È stata inoltre rinnovata la richiesta di escludere i Comuni sotto i 5.000 abitanti dal regime di Tesoreria unica a far tempo dal 1998.

□ In agosto la **Giunta nazionale dell'UNCEM** si è riunita in una **seduta straordinaria** a Sarteano (Siena) alla presenza dei Ministri Rosy Bindi e Franco Bassanini.

All'ordine del giorno i temi più attuali della politica montana: riforma dello Stato e attuazione della legge per la montagna n. 97/94. Si veda in proposito il servizio a pag. 4.

L'AUTOGOVERNO DELLA MONTAGNA NELLA RIFORMA COSTITUZIONALE DELLA FORMA DI STATO

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'UNCEM
RIUNITO A ROMA IL 16 LUGLIO 1997

VALUTATA l'esigenza di un preciso ed univoco nuovo assetto autonomistico e in particolare di un quadro istituzionale che garantisca l'autogoverno delle genti della montagna, fondato sul valore determinante delle Comunità montane e delle loro espressioni di autonomia politica, normativa ed organizzativa;

DA' ATTO del miglioramento intervenuto rispetto al testo iniziale relativo alla *"forma di stato"*, realizzato dalla Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali, con specifico riguardo alle scelte concernenti:

- la definizione del principio di sussidiarietà;
- l'attribuzione ai Comuni della generalità delle funzioni, anche mediante il loro esercizio in forma associata nei casi di minore consistenza demografica e di riferimento alle zone montane;
- il riconoscimento a tali forme associative della medesima autonomia dei Comuni;
- l'eliminazione dei controlli preventivi di legittimità e di merito.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

RILEVA che tra le attribuzioni di potestà legislative riservate allo Stato non è ricompresa la determinazione delle caratteristiche per il riconoscimento legale della montanità, con il rischio che 20 legislazioni regionali provvedano autonomamente creando i presupposti per il mancato riconoscimento della montagna italiana a livello comunitario. Ne richiede quindi l'inserimento all'art. 59, comma 1, lett. c);

NEL RITENERE che i principi della legge n. 59/97 sul conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali trovino ampia conferma costituzionale della loro sostanziale validità;

CHIEDE che le scelte dell'articolato della Commissione Bicamerale sulla forma di Stato vengano rafforzate con alcune modifiche che ne rendano compiutamente coerente la formulazione rispetto ad un disegno di autentico rinnovamento autonomistico, dal quale le Comunità della montagna - oltre il 50% del territorio italiano per circa 10 milioni di residenti - possano trarre piena valorizzazione del loro impegno di presidio economico, ambientale e civile della comunità nazionale e delle politiche di riequilibrio dell'Unione Europea, nonché punto di riferimento e di sintesi al servizio di un armonico sviluppo intercomunale;

CONSIDERA indispensabile che in sintonia con le conquiste della legge n. 59/97 la Comunità montana, accanto ai Comuni e in cooperazione con la Provincia, sia riconosciuta tra i soggetti istituzionali naturalmente destinatari del conferimento di compiti e funzioni, in quanto soggetto:

- associativo dei Comuni;
- differenziato;
- organizzativamente idoneo;
- omogeneo ed adeguato;
- dotato di dimensioni territoriali compatibili con la ricevibilità delle funzioni;
- di cooperazione strutturale e funzionale tra i Comuni, forma già prevista dall'ordinamento positivo;

RITIENE necessario che, in ragione di tali caratteristiche e requisiti, che trovano riconoscimento nel testo della Bicamerale e che sono rispondenti a quelli previsti dalla legge n. 59/97, le Comunità montane, con ordinamento differenziato garantito dalla legge dello Stato, siano espressamente chiamate a compartecipare alla attribuzione della generalità delle responsabilità, dei compiti e delle funzioni amministrative per assicurare l'efficiente autogoverno della montagna. Andrà precisato che la disposizione trasitoria IV, riguardante la garanzia di mantenere ferme le funzioni statali conferite o in via di trasferimento agli Enti locali e alle Regioni, comprende ovviamente anche le Comunità montane;

RIBADISCE che l'affermazione costituzionale del preminente interesse nazionale della montagna (di cui all'art. 44 della Costituzione) comporta il naturale riconoscimento del ruolo fondamentale delle Comunità montane per l'attuazione degli interventi speciali per la montagna;

STIMA ALTRESÌ che la nuova Carta Costituzionale dovrà espressamente riconoscere il valore del preminente interesse nazionale alla tutela delle Comunità locali aventi limitate dimensioni demografiche e organizzative, nonché caratteristiche territoriali e socio-economiche di marginalità;

RITIENE indispensabile che anche il DDL 1388/S affronti e risolva, in coerenza con la Legge 59/97, il problema della gestione associata dei servizi nei piccoli Comuni che, nelle aree montane, chiama in causa la responsabilità delle Comunità montane;

DA' MANDATO su tali indirizzi alla Giunta esecutiva e alla Presidenza nazionale e

RACCOMANDA ai Presidenti e agli organi delle Comunità montane e alle Delegazioni regionali di assumere tutte le iniziative conseguenti, affinché il Parlamento confermi pienamente le scelte operate dalla Bicamerale e le consolidi con emendamenti migliorativi volti al puntuale riordino istituzionale delle Autonomie locali e regionali e del governo democratico delle aree montane.

LEGGE SULL'EDITORIA:CONFERMATI E PRECISATI GLI ADEMPIMENTI PER LE COMUNITÀ MONTANE

Su quesito posto dalla Comunità montana del Mugello, l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria con nota n. 3973 dell'8 maggio scorso ha così risposto:

"In relazione al questito trasmesso in data 8 maggio u.s. da codesta Comunità montana si fa presente che, per prassi consolidata di quest'Ufficio, le Comunità montane, in quanto composte da un insieme di comuni, sono state equiparate agli Enti territoriali e pertanto sono tenute esclusivamente all'obbligo della dichiarazione al Garante, anche se negativa, delle spese pubblicitarie, come stabilito dal comma 4 art. 5 legge 25 febbraio 1987 n . 67.

Per completezza di informazione resta inteso che qualora codesta Comunità montana stanziasse in bilancio spese per campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dall'art. 1 comma 10 della legge 650 del 23 dicembre 1996.

Il tutto nel rispetto delle direttive di cui al provvedimento del Garante dell'11 febbraio 1987".

Il Responsabile del Settore
Dr. Diego Rispoli

□ Senato/Camera - Indagine conoscitiva difesa suolo: programma

Il 7 luglio le Commissioni Ambiente di Camera e Senato hanno approvato il programma dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo che dovrebbe prevedere:

- acquisizioni di dati e informazioni da organismi pubblici e privati;
- audizioni del Ministro Costa, anche nella veste di Presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo e di componente del comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali, del Direttore generale per la difesa del suolo del Ministero dei LL.PP., del Ministro Ronchi, del Direttore generale del servizio della tutela delle acque del Ministero dell'Ambiente, del Capo di Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;
- sopralluoghi per acquisire sul posto elementi particolarmente significativi.

L'indagine dovrà arrivare a definire lo stato di attuazione della legge 183/89, il numero delle Regioni che hanno adempiuto, il numero di piani di bacino redatti e lo stato di realizzazione delle relative opere, l'entità delle risorse trasferite alle Regioni ed ai comitati di bacino, l'entità delle risorse ancora disponibili a livello centrale. Dal Ministro Costa le Commissioni dovranno poi acquisire gli esiti del comitato insediato dalla Conferenza Stato-Regioni nel 1996 relativamente alla difesa del suolo, nonché gli atti della Commissione ministeriale presieduta dall'on. Cutrera sempre in merito alla difesa del suolo.

□ Enti locali e trasferimenti erariali: dlg

Sulla G.U. è stato pubblicato il decreto legislativo, con allegate relative note, recante il riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli Enti locali che prevede: l'assetto generale della contribuzione erariale agli enti locali; l'aggiornamento della dotazione dei fondi, il riequilibrio dei contributi onorari per province e comuni; il contributo ordinario per le Comunità montane; la perequazione delle basi imponibili ed incentivi per lo sforzo tariffario e fiscale e per le funzioni associative; le finalità ed attribuzioni del fondo nazionale ordinario per gli investimenti; le finalità ed attribuzioni del fondo nazionale speciale per gli investimenti; la definizione e la comunicazione dei contributi spettanti ai singoli enti e le disposizioni finali.

Decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante "Riordino del sistema di trasferimenti erariali agli Enti locali", *pubblicato sulla G.U. n. 175 del 29.7.97.*

□ Snellimento attività amministrativa - Legge 127/97: circolari

Sulla G.U. sono state pubblicate tre circolari esplicative della *"legge Bassanini"* recanti le misure urgenti per lo snellimento della attività amministrativa. Con una prima circolare vengono apportati chiarimenti sull'applicazione degli art. 2 (recante disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica) e 3 (affronta la materia delle dichiarazioni sostitutive ed introduce semplificazioni per le domande di ammissione agli impieghi); una seconda circolare individua le norme immediatamente applicabili dell'art. 17, commi da 67 a 86, recante la nuova disciplina in materia di stato giuridico dei segretari comunali provinciali, la terza ed ultima circolare richiama l'attenzione sull'opportunità che la normativa formi oggetto di approfondito esame in seno ai comitati provinciali della pubblica amministrazione.

Circolare del Ministero dell'Interno 15 luglio n. 11/97, recante "Legge 25 maggio 1997, n. 127. Misure urgenti per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Considerazioni sull'applicazione degli articoli 2 e 3"; *Circolare del Ministero dell'Interno 15 luglio 1997, n. 18/97, recante* "Normativa immediatamente applicabile della legge 15 maggio 1997, n. 127"; *Circolare del Ministero dell'Interno 15 luglio, n. 52/97, recante* "Legge 25 maggio 1997 n. 127 ."Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", *pubblicate sulla G.U. n. 175 del 29.7.97.*



LA DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DALL'UNCEM AL SOTTOSEGRETARIO PROF. MACCIOTTA

Problemi applicativi urgenti della Legge n. 97/1994

La normatica in esame, che aggiorna le linee di azioni pubbliche a favore dei territori di montagna, è stata voluta dal Legislatore nazionale per conferire nuovo impulso e organicità agli interventi statali e regionali volti al complessivo sviluppo socio-economico-territoriale della montagna italiana, in linea con i più recenti orientamenti di politica comunitaria che perseguono una strategia di sviluppo globale e plurisettoriale per le aree in ritardo di sviluppo, tra le quali si inseriscono con tutta la loro peculiarità e specificità di problematiche quelle montane.

La salvaguardia costituzionale della montagna, già affermata dalla Carta Costituzionale all'art. 44, costituisce finalità principale affermata dall'art. 1 della legge 97, che disciplina in buona sostanza tutta una serie di azioni configurantesi quali *"interventi speciali per la montagna"*, intesi come *"azioni organiche e coordinate (alle quali concorrrono per quanto di rispettiva competenza lo Stato, le regioni, le province autonome e gli Enti locali) dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano"*. Tali azioni concernono in sintesi i profili territoriale, economico, sociale, culturale e delle tradizioni locali.

Dal momento della sua entrata in vigore, la legge ha incontrato rilevanti ostacoli di ordine politico e burocratico, sia a livello nazionale che regionale, per la sua concreta esecuzione, che ne hanno ad oggi sostanzialmente pregiudicato le effettive potenzialità di dispiegare positivi effetti per un rinnovato e virtuoso approccio risolutivo delle numerose problematiche presenti nei territori montani, in termini economici e di sviluppo civile paragonabili con le zone meglio favorite dalla prevalente localizzazione dei meccanismi di sviluppo.

L'UNCEM, per propria parte, ha tentato di agire a tutti i livelli istituzionali per sollecitare e sensibilizzare alla corretta e pronta applicazione della legge 97.

A livello centrale, dopo la costituzione e l'insediamento del Comitato tecnico interministeriale per la montagna presso il Ministero del Bilancio, l'Unione è intervenuta costantemente per sottolineare ed incentivare tutti gli emendamenti di carattere statale contemplati dalla legge.

Analogamente, con il coordinamento dei Presidenti delle Giunte regionali, è stato attivato un tavolo paritetico di lavoro per affrontare ed approfondire tutte le tematiche che implicano una assunzione di iniziativa e di responsabilità da parte delle Regioni. In tal senso, sono stati sottoscritti protocolli d'intesa ed elaborati documenti utili alla predisposizione di idonee misure di politica regionale per la montagna, che tuttavia ancora stentano ad attivarsi per la maggior parte delle Regioni.

Tra le numerose questioni che attendono ancora una compiuta definizione (a fronte di altre che hanno trovato un qualche sblocco applicativo, quali l'art. 21 sulla verticalizzazione della scuola di base e l'art. 23 sulle deroghe in materia di trasporti in montagna) si sottolineano le seguenti che rivestono carattere di priorità:

- **il superamento delle difficoltà in essere per la materiale disponibilità da parte delle regioni delle quote del Fondo nazionale per la montagna di cui all'art. 2 e all'art. 25, c. 2, della legge 97.**

Per gli esercizi finanziari 1995, 1996 e 1997 detto Fondo è stato dotato, rispettivamente, di 50, 300 e 150 miliardi di lire, da attribuirsi alle Regioni per il successivo trasferimento alle Comunità montane, al fine di finanziare gli interventi di carattere speciale per la montagna rientranti nelle azioni definite nell'ambito di ciascuna Regione e nei piani di sviluppo socio-economico delle Comunità montane.

Il Fondo di competenza del 1995 è stato impegnato e ripartito con delibera del CIPE 13 marzo 1996, ma ad oggi non è ancora stato materialmente erogato alle Regioni.

Il Fondo 1996 è stato impegnato con la delibera CIPE 26 giugno 1996, mentre la relativa deliberazione di ripartizione è stata adottata il 20 dicembre 1996.

Il Fondo disposto per il 1997 attende ancora di iniziare sia l'operazione di impegno che quella di riparto.

Così stando la situazione, risultano vanificati tutti gli impegni disposti sul bilancio dello stato per attivare da parte delle singole Regioni le necessarie azioni si sostegno allo sviluppo dell'economia e di confacenti condizioni di vita nella montagna italiana.

È quindi necessario un pronto intervento e precise direttive della Presidenza del Consiglio affinché si accelerino le procedure di assegnazione e di materiale utilizzazione dei finanziamenti già disposti a carico del bilancio statale per l'alimentazione del Fondo nazionale per la montagna;

- **l'alimentazione del Fondo nazionale per la montagna 1998 e per gli anni successivi.**

Questa tematica è oggetto della nota che si unisce a parte;

- **l'approfondimento della tematica inerente la classificazione e l'individuazione della montagna ai fini applicativi della legge n. 97-94.**

L'argomento è oggetto di una specifica nota allegata, fatta pervenire anche al Ministro del Bilancio Ciampi, contenente altresì una proposta di modifica normativa del terzo comma dell'art. 1 della legge 97;

■ **l'immediata applicazione dell'art. 16 della legge 97, relativo alla previsione di agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali della montagna.**

Tra le altre norme della legge 97, l'art. 16 riveste un grande interesse per consentire il mantenimento e lo sviluppo di attività commerciali e piccolo-imprenditoriali nei territori montani, senza le quali si rischia di pregiudicare definitivamente il già compromesso tessuto economico di tali zone e la stessa presenza umana.

Considerata la difficoltà manifestata dal Ministero delle Finanze ad applicare la norma così come redatta, l'UNCEM ha promosso nel corso del 1996 - unitamente alle Regioni e poi alla Conferenza Stato-Regioni - una analisi tecnica molto approfondita dell'articolo suddetto, producendo infine una disposizione sostitutiva del primo comma dell'art. 16 che ha trovato l'assenso di tutte le parti coinvolte, inclusi i tecnici delle Finanze. Tale proposta normativa è stata approvata il 3 ottobre 1996 dalla Conferenza Stato-Regioni e trasmessa anche al Ministro delle Finanze, tuttavia ancora senza esito nonostante i numerosi interventi sollecitativi esperiti.

È quindi necessaria una assunzione di impegno in tale direzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Individuazione territori montani a fini applicativi della legislazione vigente per la montagna

La presente nota si propone di offrire spunti per un approfondimento sulle possibili modifiche da proporre in sede legislativa in ordine all'art. 1, comma tre, della legge n. 97-94, relativamente all'ambito di applicazione della legge medesima.

La prima sperimentazione di detta norma, effettuata con la ripartizione del Fondo nazionale per la montagna degli anni 1995 e 1996, ha infatti dato luogo a rilevanti dubbi e contraddizioni, non sanabili - nel rispetto dello spirito della legge - altrimento che con una nuova e più semplice formulazione, coerente pienamente con la *"classificazione storica"* della montagna italiana, sulla quale si basano ad oggi anche i trasferimenti erariali di parte corrente alle Comunità montane dal Ministero dell'Interno.

Muovendo dal presupposto che l'art. 29 della legge n . 142-90 (di riforma dell'ordinamento locale) ha abrogato tutte le fonti normative disciplinanti la classificazione della montagna - congelando di fatto i territori montani a quelli sino ad allora individuati come tali - ed in attesa di una nuova legge nazionale di revisione di detti criteri di classificazione, una possibile proposta normativa sostituitiva del terzo comma dell'art. 1 della legge n. 97 potrebbe essere la seguente:

1. In attesa della individuazione con legge nazionale dei nuovi criteri e procedure per la classificazione legale della montagna italiana, per territori montani continuano a considerarsi quelli dei comuni classificati totalmente o parzialmente montani sino alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142.

1/bis. Quando non diversamente specificato, l'ambito territoriale di applicazione della presente legge è costituito dai confini delle Comunità montane. Nel trasferimento dei finanziamenti statali, i comuni componenti le Comunità montane sono computati esclusivamente per la quota di superficie e di popolazione montana.

Fondo nazione per la montagna ex legge n. 97-94. Evoluzione nel triennio 1995-97.

L'art. 2 della legge 31/1/94, n. 97, recante *"Nuove disposizioni per le zone montane"*, ha istituito il *Fondo nazionale per la montagna*, volto a finanziare le politiche globali di intervento a favore di tali territori secondo il dettato della legge medesima.

Detto Fondo, alimentato anche con altrettanti Fondi regionali ove costituiti, è attribuito alle Regioni per il successivo trasferimento alle Comunità montane, cui compete la realizzazione degli interventi speciali per la montagna disciplinati dalla legge 97-94.

L'art. 25 della legge 97, al secondo comma, stabilisce che il Fondo è istituito nell'ambito del fondo per le aree depresse di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 96/93, del quale viene vincolata una quota per le finalità della legge stessa.

Il Fondo nazionale per la montagna è stato costituito con una prima dotazione di 50 miliardi per il 1995, di 300 miliardi per il 1996 (all'interno del predetto fondo per le aree depresse) e di 150 miliardi per il 1997, contemplati invece ora alla tab. D (rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale) della legge finanziaria 23-12-96, n. 663 (legge finanziaria 1997).

Proposta per l'alimentazione del Fondo nella legge finanziaria 1998

Premesso che l'alimentazione del *Fondo per la montagna* non può essere oggetto di contrattazione annuale in occasione della legge finanziaria - come avvenuto dal 1995 ad oggi - ma deve oramai divenire **certo e ricorrente nella sua entità e proiezione triennale**, in modo da dare sicurezza e continuità di flussi finanziari di derivazione statale alle Regioni e alle Comunità montane preposte alla realizzazione degli interventi speciali contemplati dalla legge n. 97-94, **è necessario a tal fine un forte impegno del Governo e del Parlamento**, in modo da conseguire questo importante risultato.

L'UNCEM sostiene pertanto l'esigenza di una rapida assunzione d'impegno del Governo, volta a contemplare nel prossimo disegno di legge finanziaria 1988, nella tab. D, **il rifinanziamento del Fondo nazionale per la montagna recato dall'art. 2 della legge n. 97-94, con una quantificazione almeno pari a quella disposta per il 1996 (300 miliardi di lire).**

Per gli anni successivi, occorrendo una specifica previsione normativa di copertura pluriennale della legge n. 97-94, l'impegno dello Stato sul Fondo montagna dovrebbe essere espresso in termini di proiezione triennale di spesa nella tab. C della legge finanziaria annuale, in modo da garantire certezza e continuità di trasferimenti ai bilanci delle Amministrazioni locali per i programmi e progetti di intervento in montagna ai sensi della legge n. 97-94.

Analogo discorso vale per il rifinanziamento 1998 e anni successivi del primo comma dell'art. 25, relativo alle azioni di carattere statale, la cui copertura si è esaurita con il 1996. ■

BICAMERALE: GLI EMENDAMENTI PROPOSTI DALL'UNCEM AL TESTO DELL'ARTICOLATO

ESTRATTO DELL'ARTICOLATO DELLA COMMISSIONE BICAMERALE APPROVATO NEL GIUGNO '97

PROGETTO
DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. La parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA

TITOLO 1
COMUNE, PROVINCIA, REGIONE, STATO

Art. 55.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti.

I Comuni, le Province e le Regioni, nell'unità politica della Repubblica, sono enti autonomi con i propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione.

Art. 56.

Le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati sono ripartite tra le comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime.

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie nelle quali spetta allo Stato o alle Regioni la potestà legislativa, salve le funzioni espressamente attribuite alle Province, alle Regioni o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

I Comuni esercitano le proprie funzioni regolamentari ed amministrative con riferimento a tutti gli interessi delle rispettive popolazioni, con particolare riguardo all'assetto e all'utilizzazione del territorio, allo sviluppo economico, ai servizi pubblici. Il principio di sussidiarietà si applica anche alle ripartizioni del territorio comunale.

I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati nelle zone montane, esercitano, anche in parte, le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

Le Regioni, su iniziativa dei Comuni interessati e sentite le Province, possono definire ordinamenti istituzionali anche differenziati per le aree metropolitane, senza oneri finanziari aggiuntivi.

Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.

Art. 57.

La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni e lo Stato dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

Art. 58.

Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 59.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero; elezioni del Parlamento europeo; difesa e Forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

b) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; bilancio ed ordinamenti tributari e contabili propri; principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale; coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; ordine pubblico e sicurezza personale; ordinamenti civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni; legislazione elettorale e organi di governo comunali e provinciali;

c) disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e di servizi; norme generali sull'istruzione e sull'Università, sui relativi titoli di studio e sulla loro

utilizzazione professionale; ordinamento generale della ricerca scientifica e tecnologica; determinazione dei livelli minimi comuni delle prestazioni concernenti i diritti sociali e la tutela della salute; disciplina generale dei trattamenti sanitari; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela dei beni culturali ed ambientali; grandi reti di trasporto; poste; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; ordinamento nazionale della comunicazione; ordinamento generale della protezione civile; ordinamento nazionale delle attività sportive; determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale; produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze alimentari.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali.

Lo Stato può delegare con legge alle Regioni funzioni normative nelle materie di cui al primo comma.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ordine, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.

Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

Art. 60.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando una Regione, una Provincia o un Comune ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di ...

- omissis -

... del sistema amministrativo centrale e periferico, con l'indicazione dei tempi e dei modi del trasferimento ai Comuni alle Province, e alle Regioni delle risorse umane e dei conseguenti stanziamenti finanziari.

Entro i successivi sei mesi il Governo adotta a tal fine uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Fino al trasferimento alle Regioni la relativa potestà legislativa è esercitata dallo Stato.

IV

Resta ferma l'attribuzione ai Comuni, alle Province e alle Regioni delle funzioni amministrative statali già ad essi conferite o in corso di conferimento sulla base delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

V

I senatori a vita già nominati ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione nel testo abrogato conservano la carica.

PROPOSTE DI EMENDAMENTIO MINIMALI DELL'UNCEM

Art. 56:
comma 1

sostituire le parole *"autonomie funzionali"* con le parole *"altre autonomie locali e di quelle funzionali"*;

comma 2

dopo le parole *"alle province"*, aggiungere le parole *«alle comunità montane"*;

comma 4

dopo le parole *"loro attribuite"* aggiungere la parola *"rispettivamente"*;
dopo le parole *"forme associative"* aggiungere le parole *"e le comunità montane"*;

Art. 59:
comma 1

alla lett. c), aggiungere infine le seguenti parole *"determinazione delle caratteristiche e dei requisiti per il riconoscimento legale dei territori montani"*.

MOTIVAZIONE - Il presente emendamento è volto a riservare allo Stato la potestà legislativa per l'individuazione dei requisiti per la classificazione legale della montagna italiana, in modo da scongiurare il rischio che ciascuna legislazione regionale provveda autonomamente, creando quindi i presupposti per il mancato riconoscimento dei territori montani a livello comunitario.

IV DISPOSIZIONE TRANSITORIA:

dopo le parole *"alle province"* aggiungere le parole *"alle comunità montane"*.

Art. 55:
comma 1

dopo le parole *"La Repubblica è costituita"* aggiungere le parole *"dalle comunità locali che sono rappresentate"*;
dopo le parole *"dalle regioni"* aggiungere le parole *"dagli altri enti locali"*;

comma 3

dopo le parole *"le province"*, aggiungere le parole *«gli altri enti locali"*;
aggiungere infine *"e dalla legge della Repubblica"*;

Art. 56:
comma 1

dopo le parole *"autonomia dei privati"* aggiungere le parole *"senza interessi di lucro"*;
dopo le parole *"comuni e province"* aggiungere le parole *"e comunità montane"*.

aggiungere il comma 3-bis

"3-bis. Le comunità locali in condizioni di marginalità territoriale, economica e demografica sono riconosciute di rilevante interesse nazionale".

comma 4

sostituire la parola *"conferita"* con la parola *"riconosciuta"*;
sostituire le parole *"riconosciuta ai"* con la parola *"dei"*;

Art. 59:
comma 1, lett. b)

alla fine, sostituire le parole *"comunali e provinciali"* con la parola *"locali"*. ■

Eduardo Racca

I TRASFERIMENTI ERARIALI A FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE

Il decreto legislativo emanato dal Governo in base alla delega contenuta nell'art. 1, comma 175, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 stabilische che alle Comunità è distribuito il fondo ordinario e il fondo ordinario per gli investimenti. A esse è attribuito, annualmente, anche il fondo per lo sviluppo degli investimenti in ragione dell'onere posto a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti dai singoli enti, secondo la normativa in base alla quale fu concesso il contributo.

Il fondo ordinario, a termini del comma 3 dell'art. 1 del decreto delegato, è costituito:

- dalla dotazione complessiva del fondo ordinario per il 1997, pari a 184,7 miliardi di lire;
- dalla dotazione complessiva del fondo consolidato per il 1997, pari a 75,3 miliardi di lire.

Tale fondo, incrementato di 10 miliardi ai sensi dell'art. 2, comma 1, è suscettibile di un ulteriore incremento annuale determinato in base ai tassi contenuti nei documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato (art. 2, comma 2).

I contributi ordinari per le Comunità montane sono fissati, in base all'art. 4, prendendo a riferimento quanto attribuito a ciascun ente per l'esercizio precedente a quello di applicazione del nuovo sistema di trasferimenti. In caso di fusione di Comunità montane, i contributi spettanti agli enti originari si sommano. Nell'ipotesi di scissione i contributi spettanti all'ente originario vengono ripartiti agli enti scaturenti dalla divisione in rapporto proporzionale alla loro popolazione. Ugualmente su base demografica vengono ripartiti agli enti interessati i contributi quando si verificano modifiche territoriali.

L'incremento annuale del fondo ordinario viene destinato, in via prioritaria, a finanziare le Comunità montane di nuova istituzione non risultanti né da fusioni, né da scissioni. La parte rimanente e la somma di 10 miliardi sono attribuite agli enti per il 75% in base alla popolazione e per il restante 25% in base all'estensione territoriale.

Il fondo ordinario per gli investimenti, la cui misura è determinata dalla legge finanziaria, è distribuito, come per il passato, alle Regioni che lo ripartiscono alle Comunità montane per il 50% in base al territorio montano e per il restante 50% in base alla popolazione (art. 6, comma 2, lettera c) del decreto delegato.

Per effetto dell'emanazione dell'art. 3 - comma 1 - della legge 549/1995, di accompagnamento alla finanziaria 1996, che dispose, a decorrere da tale anno, la cessazione del finanziamento statale del fondo per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 (che fino al 1995 veniva distribuito alle Regioni per il successivo riparto alle Comunità montane) e l'attribuzione di tale compito alle Regioni a statuto ordinario, spetta a queste ultime il compito di finanziare i piani di sviluppo socio-economico.

L'autore è Presidente dell'ANASCOM ed esperto dell'UNCEM

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1997, n. 244.
Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali.

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 175, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed al riordino del sistema dei trasferimenti a Province, Comuni e Comunità montane, previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Assetto generale della contribuzione erariale agli enti locali

1. Il sistema dei trasferimenti erariali a Province, Comuni e Comunità montane, si articola nei seguenti fondi:
a) fondo ordinario per le province ed i comuni;
b) fondo ordinario per le Comunità montane;
c) fondo consolidato;
d) fondo per la perequazione e per gli incentivi;
e) fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
f) fondo nazionale speciale per gli investimenti;
g) fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali.

2. Il fondo ordinario per province

e comuni è così composto:
a) dalla dotazione complessiva del fondo ordinario attribuito per il 1997, al netto della riduzione di cui all'articolo 1, comma 162, e degli incrementi di cui all'articolo 1, comma 156, e comma 164, lettere *c)* e *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, complessivamente pari a lire 16.646.900.000.000;
b) dalle quote del fondo consolidato attribuite per il 1997 e non comprese nella previsione di cui al comma 4, complessivamente pari a lire 4.060.150.000.000;
c) dai trasferimenti statali dovuti ai sensi dell'articolo 91, commi 4 e 10, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche, per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e delle procedure di mobilità del personale nell'ambito del risanamento degli enti dissestati.

3. Il fondo ordinario per le Comunità montane è così composto:
a) dalla dotazione complessiva del fondo ordinario attribuito per il 1997, complessivamente pari a lire 184.700.000.000;
b) dalla dotazione complessiva del fondo consolidato attribuito per il 1997, complessivamente pari a lire 75.300.000.000;
c) dall'incremento annuale di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

4. Il fondo consolidato per province, comuni e Comunità montane, che rimane attribuito ai singoli enti beneficiari sino alle scadenze di legge, è così composto:
a) dal contributo per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, conseguente all'ampliamento del sistema della tesoreria unica, di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 662 del 1996, complessivamente pari a lire 180.000.000.000 per il 1997;
b) dai contributi a favore delle nuove province, previsti dall'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, complessivamente pari a lire 41.650.000.000 per il 1997;
c) dai contributi a favore delle province di Catanzano, Forlì e Vercelli previsti dall'articolo 1, comma 164, lettera *c)*, della legge n. 662 del 1996, complessivamente pari a lire 10.000.000.000 per il 1997;
d) dai contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle province per gli adempimenti ad esse affidate, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali, dall'articolo 2, comma 4, della legge 15 novembre 1989, n. 373, complessivamente pari a lire 525.000.000 per il 1997;
e) dai contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle nuove province per l'istituzione di provveditorati agli studi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, convertito dalla legge 15 febbraio 1996, n. 59, complessivamente pari a lire 2.400.000.000 per il 1997;
f) dai contributi in favore del comune di Roma, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, di cui all'articolo 32, comma 26, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, complessivamente pari a lire 35.000.000.000 per il 1997;
g) dai contributi in favore del comune di Pozzuoli per l'espletamento dei necessari servizi pubblici locali al complesso di Monteruscello, di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, complessivamente pari a lire 4.000.000.000 per il 1997;
h) da altri contributi assegnati ad enti specificamente individuati in base a disposizioni normative.



Firenzuola: il rio Rovigo
Foto di Mario Vianelli

5. Il fondo per la perequazione e per gli incentivi per province e comuni è così composto:
a) dalla dotazione attribuita per il 1997 al fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale, incrementata della quota del fondo utilizzata per il 1997 ai fini di cui all'articolo 1, comma 164, lettere *c)* e *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, complessivamente pari a lire 1.820.922.000.000;
b) dall'incremento annuale di cui all'articolo 2, comma 1.

6. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti di province, comuni e Comunità montane è determinato nella misura stabilita dalla dotazione annua demandata alla legge finanziaria.

7. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti è composto dalla quota di competenza propria dello Stato dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia, derivante dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali è determinato in base all'onere residuo posto a carico dello Stato sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali. Per l'anno 1997 la dotazione del fondo è pari a complessive lire 8.590.000.000.000. Per gli anni successivi la dotazione del fondo è aggiornata secondo i criteri indicati dall'articolo 88, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.
Aggiornamento delle dotazioni dei fondi

1. Il fondo ordinario per le province ed i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, maggiorato delle detrazioni già operate per effetto dell'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili e dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, costituisce la base per l'aggiornamento delle risorse correnti, operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato. L'importo dell'aggiornamento è assegnato al fondo per la perequazione e per gli incentivi, fatte salve la quota fissa di lire 10.000.000.000 di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), che è assegnata al fondo ordinario delle Comunità montane e la quota fissa, gravante sulla sola parte

spettante alle province, di lire 10.000.000.000 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), che è assegnata alle province di Catanzaro, Forlì e Vercelli.

2. Il fondo ordinario per le Comunità montane di cui all'articolo 1, comma 3, costituisce la base per l'aggiornamento delle risorse correnti, operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato. L'importo dell'aggiornamento è assegnato al fondo ordinario.

Art. 3.
Riequilibrio dei contributi ordinari per province e comuni

1. I contributi ordinari spettanti alle province ed ai comuni, come definiti in base all'articolo 1, comma 2, e nella misura valida per il primo anno di applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti, sono assoggettati ad un'operazione di riequilibrio, della durata di dodici anni, a decorrere dalla prima applicazione del nuovo sistema.

2. Ai fini del riequilibrio viene definito dal Ministero dell'interno un fabbisogno standardizzato per le province e per i comuni, prendendo a base i servizi indispensabili di cui all'articolo 54, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quelli maggiormente diffusi.

3. Sono ritenuti servizi indispensabili quelli diffusi sul territorio con caratteristica di generalità. Sono ritenuti servizi maggiormente diffusi quelli presenti nel maggior numero di province o di comuni. Il Ministro dell'interno con proprio decreto, provvede all'identificazione dei due gruppi di servizi, con cadenza triennale, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. Il fabbisogno standardizzato è calcolato con la somma dei prodotti delle unità di determinante per i parametri monetari di ciascun servizio. Sono aggiunti a detta somma, sia per le province che per i comuni, i correttivi per le condizioni di degrado, per la presenza di militari, per l'incremento della domanda di servizi negli enti di maggiore dimensione demografica e per la rigidità dei costi degli enti di minore dimensione demografica.

5. Il fabbisogno standardizzato è aggiornato triennalmente. In relazione alle particolari esigenze delle province e dell'ampliamento dei servizi ad esse demandati, l'aggiornamento può avere cadenza inferiore, subordinatamente alle necessità tecniche di elaborazione di dati, e, ove necessario, utilizzando tecniche di costo-standard, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le tecniche di costo-standard possono essere sperimentate per i comuni.

6. Gli aggregati di enti, entro i quali sono definiti i parametri monetari, sono i seguenti:

a) province:
1) con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;
2) con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio di 300.000 ettari o più;
3) con popolazione di 400.000 abitanti o più e territorio inferiore a 300.000 ettari;
4) con popolazione di 400.000 abitanti o più e territorio di 300.000 ettari o più;

b) comuni, con distinzione fra enti interamente montani ed altri sino a 59.999 abitanti:
1) comuni con meno di 500 abitanti;
2) comuni da 500 a 999 abitanti;
3) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
4) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.

7. I determinanti della spesa sono individuati per tutti gli enti, con tecniche di correlazione, nell'ambito di ciascun servizio. Sono considerati determinanti:

a) per i servizi alle persone gli elementi fisici derivanti dalla popolazione e dalle relative classi di età, con ponderazione in funzione dell'usufruibilità dei servizi;

b) per i servizi al territorio delle province quelli relativi alla dimensione territoriale integrale, alla lunghezza delle strade, alla superficie lacustre e fluviale, alla dimensione territoriale boschiva e forestale, alle caratteristiche della diversa concentrazione urbanistica e degli impianti relativi alle attività ambientali;

c) per i servizi al territorio dei comuni quelli relativi alla dimensione territoriale dei centri abitati ed alla dimensione territoriale extraurbana servita, ponderati, ove ne ricorra la necessità, con la densità della popolazione o con altro elemento, in funzione delle condizioni di usufruibilità dei servizi.

8. I parametri monetari sono calcolati nellambito di ciascun servizio e di ciascuno degli aggregati indicati al comma 6, tenendo conto delle spese risultanti dai certificati di conto consuntivo degli ultimi tre anni disponibili, debitamente attualizzate, delle spese medie stabilizzate per determinante e del risultato dello studio di frequenza per individuare il valore normale.

9. Il correttivo per il degrado delle condizioni socio-economiche è calcolato utilizzando:

a) per le province:
1) abitazioni non occupate per 100 occupate;
2) numero medio di componenti per famiglia;
3) autorizzazioni esercizi pubblici per 1.000 abitanti;
4) consumi di energia elettrica pro-capite per uso domestico.
5) consumi di energia elettrica pro-capite nel terziario;
6) consumi di energia elettrica pro-capite per uso industriale;
7) autorizzazioni esercizi non alimentari per 100 esercizi alimentari;
8) scatti Telecom pro-capite;
9) addetti alle unità locali per 100 abitanti;
10) autoveicoli circolanti per 1.000 abitanti;
11) posti letto alberghieri ed extra-alberghi per 10.000 abitanti;
12) depositi bancari per abitante;
13) valore aggiunto procapite al costo dei fattori;

b) per i comuni:
1) abitazioni non occupate per 100 occupate;
2) numero medio di componenti per famiglia;
3) autorizzazioni esercizi pubblici per 1.000 abitanti;
4) consumi di energia elettrica pro-capite per uso domestico.
5) consumi di energia elettrica pro-capite nel terziario;
6) consumi di energia elettrica pro-capite per uso industriale;
7) autorizzazioni esercizi non alimentari per 100 esercizi alimentari;
8) scatti Telecom pro-capite;
9) addetti alle unità locali per 100 abitanti;
10) autoveicoli circolanti per 1.000 abitanti;

c) ulteriori indicatori desumibili da dati disponibili presso l'Istituto

nazionale di statistica o presso enti che appartengono al Si.Sta.N.

Gli indicatori sono poi trasformati in indici esprimenti condizioni crescenti di degrado entro una scala da 1 a 10 e poi riassunti in un indice generale. Sono considerati degradati gli enti aventi un indice complessivo superiore ad 8, con indici singoli non inferiori al valore di 5, fatta eccezione per gli indici che, anche se di valore inferiore a 5, esprimano di per sé condizioni di degrado. Sono considerati gravemente degradati gli enti con un indice complessivo non inferiore a 9 e con indici singoli non inferiori al valore di 5, fatta eccezione per gli indici che, anche se di valore inferiore a 5, esprimano di per sé condizioni di degrado. Agli enti in condizioni di degrado è attribuito un correttivo non superiore al 10 per cento del proprio fabbisogno.

10. Il correttivo per la presenza dei militari e delle loro famiglie è calcolato raffrontando i dati del Ministero della difesa con la popolazione residente. La maggiorazione è definita nella stessa percentuale rappresentata dai militari presenti e dalle loro famiglie rispetto alla popolazione residente. La maggiorazione non può superare il 5 per cento. Il correttivo è cumulabile con il correttivo di cui al comma 9.

11. In ragione dell'incremento della domanda di servizi sono attribuiti:

a) un correttivo moltiplicatore di 1,2 ai comuni capoluoghi di provincia;
b) un correttivo moltiplicatore di 1,3 ai comuni capoluoghi di regione o sede di area metropolitana;
c) un correttivo moltiplicatore di 1,15 alle province i cui comuni capoluogo siano sede di area metropolitana.

12. È attribuito altresì un correttivo alle province con popolazione superiore ad 800.000 abitanti ed ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, non compresi nella previsione di cui al comma 11, lettere *a), b)* e *c)*, nella stessa percentuale rappresentata dai cittadini presenti rispetto a quelli residenti. Il correttivo è cumulabile con i correttivi di cui ai commi 9 e 10. Per il solo primo triennio, entro il quale viene effettuata una idonea indagine statistica, il correttivo è limitato ad un massimo del 10 per cento per i comuni e del 5 per cento per le province.

13. È attribuito un correttivo per la rigidità dei costi alle province con popolazione inferiore a 300.000 abitanti, ai comuni interamente montani fino a 2.000 abitanti, a quelli con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nonché a quelli delle isole minori marittime. Il correttivo è determinato in misura tale da consentire la conservazione del 70 per cento del valore del fabbisogno per le province e del 100 per cento del valore del fabbisogno per i comuni in considerazione dell'operazione di cui ai commi 11 e 12. Il correttivo è cumulabile con quelli di cui ai commi 9 e 10.

14. Eseguita la definizione a valenza triennale dei fabbisogni, viene operato triennalmente il confronto tra le risorse di ciascun ente, costituite dai contributi ordinari, come definiti al comma 1, maggiorati per i comuni dell'I.C.I. al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta, e la quota di fabbisogno corrispondente alla percentuale generale delle risorse complessive rispetto ai fabbisogni complessivi. Gli enti locali che così si evidenziano sovradotati sono assoggettati, per ogni triennio, a riduzioni in misura crescente dell'eccedenza. Gli enti sottodotati ricevono contributi integrativi in misura crescente nello stesso periodo. L'operazione di riequilibrio complessivo di cui al presente articolo ha la durata di dodici anni. Sono esclusi da riduzioni gli enti dissestati durante il periodo legale di risanamento. Le riduzioni sono operate ad iniziare dal primo anno successivo. In modo analogo si procede in caso di successive detrazioni dai trasferimenti dei proventi di nuovi tributi.

15. Per il primo anno di applicazione della procedura di riequilibrio di cui al presente articolo i contributi integrativi derivanti dalle riduzioni degli enti sovradotati sono prioritariamente assegnati agli enti locali le cui risorse, come definite al comma 14, sono inferiori al 30 per cento del fabbisogno al fine di raggiungere almeno tale soglia.

Art. 4.
Contributi ordinari per le Comunità montane

1. I contributi ordinari per le Comunità montane sono determinati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, prendendo a base, per ciascun ente, l'attribuzione operata per l'esercizio precedente a quello del primo anno di applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti.

2. Nel caso di variazioni relative alle Comunità montane i contributi ordinari vengono rideterminati con le seguenti modalità:

a) in caso di fusione i contributi spettanti agli enti originari si sommano;
b) in caso di scissione i contributi spettanti all'ente originario sono ripartiti in base alla popolazione;
c) in caso di modificazioni territoriali i contributi spettanti agli enti interessati sono ripartiti in base alla popolazione.

3. L'incremento annuale del fondo ordinario derivante dall'aggiornamento di cui all'articolo 2 viene destinato, prioritariamente, per il finanziamento di nuove Comunità montane, escluse le fattispecie di cui al comma 2. La parte non utilizzata e la quota di lire 10.000.000.000 di cui all'articolo 2, comma1, sono attribuite, pro quota, a tutte le Comunità montane con le seguenti modalità:

a) per il 75 per cento in ragione della popolazione montana;
b) per il 25 per cento in ragione del territorio delle Comunità montane.

4. Per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 sono utilizzati i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Unione nazionale comuni, Comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.).

Art. 5.
Perequazione delle basi imponibili ed incentivi per lo sforzo tariffario e fiscale e per le funzioni associate

1. Il fondo per la perequazione e per gli incentivi per le province ed i comuni, di cui all'articolo 1, comma 5, destinato per il 16 per cento alle province e per l'84 per cento ai comuni, è assegnato:

a) per le province secondo i seguenti criteri: l'80 per cento per la perequazione delle basi imponibili, il 10 per cento per l'incentivo allo sforzo tariffario;
b) per i comuni per lire 20.000.000.000 ai comuni per lo svolgimento di funzioni associate, per lire 5.000.000.000 ai comuni che hanno realizzato o realizzano nel triennio la procedura di unione ed il resto secondo i seguenti criteri: il 40 per cento per la perequazione delle basi imponibili, il 45 per cento per l'incentivo allo sforzo fiscale ed il 15 per cento per l'incentivo allo sforzo tariffario.

2. La perequazione viene effettuata con i seguenti criteri: per le province, sull'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile dei veicoli e sull'imposta di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli sul pubblico registro automobilistico, e per i comuni, sull'imposta comunale sugli immobili e sull'imposta di registro, ipotecaria e catastale sui trasferimenti di immobili:

a) sono presi in considerazione i

gettiti potenziali se disponibili, oppure i gettiti dei tributi di competenza delle province e dei comuni. Per ciascun tributo è considerato, ove possibile, il valore per punto di aliquota, valutata nel suo valore medio ponderato. A tale fine, sono utilizzati i dati ufficiali in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali;

b) l'assegnazione dei contributi è disposta triennalmente, entro il mese di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio. Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utrilizzati per il riparto. I contributi non si consolidano al termine del triennio;

c) i destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti che hanno applicato i tributi e per i quali il gettito potenziale, se disponibile, ovvero il provento del gettito dei tributi è inferiore al valore normale per abitante della classe demografica di appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all'articolo 3, comma 6;

d) il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano l'allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per abitante di ciascuna classe privilegiando, con idoneo metodo, gli enti in proporzione crescente allo scarto negativo dalla stessa media;

e) qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale l'ente raggiunga o superi la media di cui al comma *d)*, l'eventuale eccedenza viene ridistribuita tra gli altri enti destinatari della perequazione, in proporzione ai contributi assegnati;

f) nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente al di sotto della media, la somma eccedente è distribuita a tutti gli enti in proporzione al proprio fabbisogno.

3. L'incentivo allo sforzo fiscale è attribuito separatamente a province e comuni, con assegnazione valida per un triennio e non consolidabile, ed è calcolato come segue:

a) per le province l'incentivo allo sforzo fiscale è calcolato sulla base dei singoli tributi, i cui introiti vanno resi paragonabili e poi neutralizzati agli effetti dell'aliquota applicata. I singoli contributi sono attribuiti, nei limiti della dotazione del fondo, agli enti che presentano indici superiori ai valori medi generali degli aggregati di cui all'articolo 3 e dei sottoaggregati più significativi, ed in proporzione ai differenziali positivi. In caso di impossibilità di definizione degli incentivi la quota di fondo viene attribuita alla perequazione delle basi imponibili;

b) per i comuni l'incentivo allo sforzo fiscale è calcolato sulla base della percentuale rappresentata dalla base imponibile sulla quale effettivamente è corrisposta l'I.C.I. in ogni comune rispetto alla base imponibile risultante dal catasto. Per il primo triennio l'incentivo è corrisposto ai comuni che superano l'80 per cento. Per ogni successivo triennio la percentuale è aumentata di 5 punti. L'incentivo è attribuito in proporzione alla maggiore percentuale di rendita catastale contribuita rispetto alla media. Fino a quando la suddetta metodologia non è applicabile per i comuni, l'incentivo allo sforzo fiscale è calcolato sulla base dell'I.C.I., considerando il rapprto rispetto alla base imponibile risultante dalle dichiarazioni a suo tempo rese dai contribuenti. Per il primo triennio vale il limite del 90 per cento, con successivi aumenti triennali di 5 punti. I dati relativi all'I.C.I. sono forniti dal Ministero delle finanze, che provvede anche a completare i dati forniti dai contribuenti in sede di versamenti dell'imposta con le indicazioni ulteriormente necessarie.

4. L'incentivo allo sforzo tariffario, con assegnazione valida per un triennio e non consolidabile, è attribuito in base al maggiore tasso di copertura dei costi, con introiti da tariffa, realizzato nel corso dell'ultimo biennio precedente. I singoli contributi sono attribuiti nei limiti del fondo agli enti che hanno valori superiori a quelli medi generali degli aggregati di cui all'articolo 3, ed in proporzione ai differenziali positivi.

5. L'incentivo per la realizzazione delle procedure di unione di cui all'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è assegnato ai comuni che la dimostrino al Ministero dell'interno con apposita certificazione. L'incentivo è attribuito entro il limite del 10 per cento delle spese correnti del bilancio complessivo ed entro il limite della quota di fondo disponibile di cui al comma 1.

6. L'incentivo per la gestione associata dei servizi, con assegnazione valida per un triennio e non consolidabile, è attribuito per lire 20.000.000.000 ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che dimostrino al Ministero dell'interno di avere realizzata la gestione associata. Sono considerati i servizi o le funzioni riguardanti l'istruzione primaria e secondaria, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'esercizio della fognatura e della depurazione ed altri servizi da determinare dal Ministero dell'interno con proprio decreto. L'incentivo è determinato sulla base del valore economico dei servizi e non oltre il dieci per cento dello stesso. I singoli contributi sono attribuiti entro i limiti del fondo disponibile.

Art. 6.
Finalità ed attribuzione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti

1. I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti sono specificamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale stabiliti dalla regione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Non possono essere utilizzati per il finanziamento di spese correnti o di altri investimenti. Nel caso in cui non siano utilizzati nell'anno di assegnazione si considerano impegnati e possono essere utilizzati per quattro anni successivi, ferma restando la destinazione per legge. Ove la regione non abbia definito gli obiettivi, l'utilizzazione dei contributi è determinata dall'ente locale, ferma restando la destinazione di legge.

2. Alle province, ai comuni ed alle Comunità montane spettano contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti con le seguenti modalità:

a) l'assegnazione è disposta in conto capitale, con proiezione triennale, entro due mesi dall'approvazione della legge finanziaria, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

b) per le province ed i comuni i contributi sono determinati tenendo conto della popolazione di ciascun ente, con riferimento alla spesa media pro-capite sostenuta per i lavori pubblici da ciascun gruppo di enti locali, risultante definita dai dati più recenti forniti dal Minstero dei lavori pubblici al Servizio statistico nazionale e da questo divulgati. Ai fini del riparto valgono le classi di cui all'articolo 3, comma 6; ove i dati delle opere pubbliche non consentano operazioni di riaggregazione, valgono le classi di enti all''uopo indicati. Dalla parte del fondo

così determinato spettante ai comuni viene prioritariamente assegnata ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti una quota pari al 20 per cento, da ripartire con i medesimi criteri sopra individuati;

c) per le Comunità montane il fondo è distribuito alle regioni, per il successivo riparto alle Comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'U.N.C.E.M.

Art. 7.
Finalità ed attribuzione del fondo nazionale speciale per gli investimenti

1. Il fondo è destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli enti in gravissime condizioni di degrado.

2. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti, di cui all'articolo 1, comma 7, è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 8.
Definizione e comunicazione dei contributi spettanti ai singoli enti

1. Alle province ed ai comuni spettano contributi annuali a valere sul fondo ordinario, calcolati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, e con applicazione dell'operazione di riequilibrio di cui all'articolo 3, prendendo a base per ciascun ente, in sede di prima applicazione, l'attribuzione operata per l'esercizio precedente a quello del primo anno di applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti.

2. Alle Comunità montane spettano contributi annuali a valere sul fondo ordinario, calcolati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4.

3. Alle province, ai comuni ed alle Comunità montane spettano contributi annuali a valere sul fondo consolidato, calcolati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 2, comma 1.

4. Alle province ed ai comuni spettano contributi a valere sul fondo per la perequazione e per gli incentivi, di cui all'articolo 1, comma 5, con le modalità di cui all'articolo 5.



Sambuca (Palazzuolo sul Senio)
Foto di Mario Vianelli

5. Alle province, ai comuni ed alle Comunità montane sono attribuiti contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, e dall'articolo 6.

6. Alle province, ai comuni ed alle Comunità montane sono attribuiti contributi a valere sul fondo nazionale speciale per gli investimenti in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, e dall'articolo 7.

7. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 8, è attribuito annualmente agli enti locali in ragione dell'onere posto a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti dall'ente, secondo la normativa in base alla quale fu concesso il contributo.

8. I dati relativi agli importi dei contributi spettanti ai singoli enti sono aggiornati con cadenza triennale. Salvo diversa disposizione, entro il mese di settembre il Ministero dell'interno comunica, attraverso il proprio sistema informativo, i contributi spettanti a ciascun ente per il triennio seguente. La seconda e la terza comunicazione annuale di ciascun triennio comprendono, rispettivamente, una e due proiezioni annuali dei contributi spettanti, modificabili a seguito del successivo aggiornamento triennale.

Art. 9.
Disposizioni finali

1. Il nuovo sistema dei trasferimenti erariali di cui al presente decreto legislativo entra in funzione contestualmente all'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché le disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti tra le nuove province istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quelle originarie.

2. In sede di prima applicazione, i dati contenuti nel presente decreto legislativo relativi alla determinazione e quantificazione dei fondi ed alle relative assegnazioni agli enti locali sono aggiornati con riferimento all'ultimo esercizio precedente a quello dell'entrata in funzione del nuovo sistema dei trasferimenti erariali. All'aggiornamento si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. Sino all'entrata in funzione del nuovo sistema i trasferimenti erariali sono corrisposti agli enti locali nella misura stabilita dalla legislazione vigente. Le eventuali risorse aggiuntive sono ripartite ai soli enti le cui risorse risultino al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa, considerando le risorse quali costituite dai contributi ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni dell'I.C.I. al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*
CIAMPI, *Ministro del tesoro*
VISCO, *Ministro delle finanze* ■

LA BASILICATA APPROVA LA LEGGE SULLA MONTAGNA

Legge Regionale della Basilicata 10 maggio 1997, N. 23
Norme per la tutela e lo sviluppo delle zone montane

Pubblichiamo la legge regionale n. 23/97 della Basilicata attuativa della legge nazionale della montagna n. 97/94, che si aggiunge a quelle di Piemonte, Toscana, Emilia Romagna e Umbria.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

TITOLO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione riconosce il territorio montano come risorsa di preminente interesse regionale e ne promuove lo sviluppo integrato e sostenibile, mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e statali.

2. La presente legge è diretta ad integrare e rafforzare le funzioni di autogoverno responsabile del territorio montano, secondo il disegno di cooperazione istituzionale di cui alla legge regionale 28 marzo 1996, n. 17 e attraverso l'attivazione di appropriati strumenti di programmazione degli interventi destinati alle aree montane.

3. Salvo quanto previsto al comma 4, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle Comunità montane come ridelimitate dalla legge regionale 17 febbraio 1993, n. 9.

4. Gli interventi speciali previsti dalla presente legge sono inoltre attuati nei territori dei Comuni classificati interamente montani, pur non ricadenti in Comunità montane, mediante convenzioni ed accoredi di programma, ove non diversamente specificato, fra i Comuni interessati e le Comunità montane limitrofe.

Art. 2
Programmazione ed attuazione degl'interventi speciali per la montagna.

1. Il piano di sviluppo socio-economico delle Comunità montane costituisce lo strumento di programmazione degli interventi speciali per la montagna.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Comunità montane provvedono ad adeguare i propri piani di sviluppo socio-economico conformemente ai programmi pluriennali della Provincia e, in mancanza, agli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento alle azioni di:
a) tutela ambientale;
b) conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale;
c) promozione delle attività produttive;
d) rianimazione demografica e sociale;
e) gestione associata dei servizi pubblici locali.

3. I piani annuali operativi costituiscono gli strumenti di attuazione degli interventi speciali per la montagna e ne individuano il fabbisogno finanziario.

4. I piani annuali operativi sono approvati dalle Province secondo le procedure e i tempi previsti per l'approvazione del piano di sviluppo socio-economico.

5. Le Comunità montane possono avvalersi del Corpo Forestale dello Stato per le attività di vigilanza e controllo e per gli interventi disciplinati dalla presente legge.

Art. 3
Carta della destinazione d'uso del territorio

1. Le Comunità montane, insieme al piano di sviluppo socio-economico, provvedendo a formare la carta di destinazione d'uso del proprio territorio, individuandone gli indirizzi fondamentali di organizzazione, con il supporto ed il coordinamento della Regione.

2. La carta di destinazione d'uso del territorio è elaborata in scala 1:10.000, e definisce le aree di prevalente interesse agro-silvo-pastorale e di particolare valenza ambientale e paesistica; individua inoltre le linee di sviluppo residenziale, produttivo, turistico dei servizi e delle infrastrutture.

3. La carta di destinazione d'uso del territorio concorre con il piano di sviluppo socio-economico alla formazione del piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. La carta di cui al presente articolo può estendersi, per uniformità di programmazione, ai territori montani non ricadenti nelle Comunità montane, previo accordo di programma con i Comuni interessati.

5. I Comuni, nella redazione dei loso strumenti urbanistici, terranno conto delle indicazioni contenute nella carta di destinazione d'uso di cui al presente articolo.

Art. 4
Organizzazioni montane per la gestione di beni agro - silvo - pastorali

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, sentite le Comunità montane, procede al censimento delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate e propone al Consiglio apposita legge di riordino in conformità ai principi stabiliti dall'art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. Le Comunità montane, possono decentrare i propri servizi tecnico-amministrativi in favore degli appartenenti alle Organizzazioni montane, avvalendosi delle organizzazioni medesime.

TITOLO II
INTERVENTI SPECIALI

Art. 5
Azioni di tutela e valorizzazione ambientale

1. Le Comunità montane attuano le azioni di tutela e valorizzazione ambientale in aderenza alla vigente normativa in materia di piani paesistici ed in conformità con i piani di bacino a rilevanza regionale ed interregionale, di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti nel piano di sviluppo socio-economico e possono comprendere anche i territori montani limitrofi, non ricadenti nella Comunità montana, che costituiscono naturale completamento del bacino idrografico.

3. Per azioni di tutela e valorizzazione ambientale si intendono interventi organici rivolti:

a) alla sistemazione idrogeologica dei terreni ed alla loro difesa attiva dai fenomeni di erosione e dai processi franosi;
b) alla regimentazione dei corsi d'acqua ed alla razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee mediante la costruzione di una sufficiente rete idraulica, irrigua ed idrica-rurale;
c) al recupero ambientale di aree dismesse, di cave e torbiere, di discariche abusive o abbandonate;
d) alla conservazione degli ecosistemi di alta montagna, nonché alla salvaguardia del paesaggio montano e rurale;
e) alla tutela delle emergenze monumentali, architettoniche e culturali presenti nel territorio montano, nonché alla valorizzazione dei centri minori e del patrimonio edilizio rurale;
f) alla sistemazione e miglioramento dei pascoli, nonché delle aree verdi da destinare ad uso pubblico.



Una "classica" immagine di Matera, tratta da un opuscolo edito dall'Azienda di Promozione Turistica

4. Per la realizzazione di piccole opere e lo svolgimento di attività di manutenzione ambientale e forestale, elencate al precedente terzo comma, relative a proprietà agro-silvo-pastorali, le Comunità montane possono concedere contributi fino al 75% del loro costo ai seguenti soggetti in ordine di preferenza:

a) coltivatori diretti, singoli ed associati, imprenditori agricoli a titolo principale e cooperative agricole;
b) altri imprenditori agricoli, singoli o associati, tra cui quelli operanti a tempo parziale;
c) consorzi di miglioramento fondiario;
d) altri soggetti riconosciuti idonei alla esecuzione dell'intervento.

5. Gli interventi di tutela e valorizzazione ambientale in aree naturali protette hanno titolo di precedenza e vengono attuati mediante accordi di programma con gli enti gestori delle stesse.

Art. 6
Conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale

1. Le Comunità montane, singole o associate, d'intesa con gli altri Enti interessati, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale mediante le seguenti forme:

a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;
b) accordi di programma con Enti pubblici;
c) la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedono i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata;
d) la promozione di associazioni di proprietari finalizzate al rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei boschi.

2. Le Comunità montane svolgono specifici compiti di salvaguardia del territorio forestale per favorirne la utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi ed a tale scopo, svolgono le seguenti attività:

a) valorizzazione del patrimonio silvo-forestale degli enti, mediante specifici piani di assestamento;
b) sistemazione idraulico-forestale e manutenzione del territorio montano, mediante lavori di forestazione, di sorveglianza e di difesa del patrimonio boschivo dagli incendi ed avversità atmosferiche;
c) manutenzione e recupero produttivo delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale e in particolare delle superfici agro-forestali abbandonate;
d) iniziative a carattere produttivo per la salvaguardia e la migliore utilizzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco.

3. Le azioni organiche del presente articolo concorrono allo sviluppo dell'economia del legno che la Regione promuove attraverso uno specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali in un'ottica di filiera.

4. Le Comunità montane, su delega dei Comuni e di altri enti pubblici possono gestire le proprietà silvo-pastorali degli stessi.

5. Le Comunità montane possono affidare il compimento delle attività di cui al comma 2, ai soggetti previsti dall'articolo 17 della legge 97/1994, secondo le modalità ed i limiti ivi contemplati, con priorità alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei Comuni montani.

Art. 7
Azioni di rianimazione demografica e sociale

1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunità montane possono concedere contributi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria atti-

vità economica, da comuni non montani a Comuni montani.

2. Gli stessi benefici sono concessi, a coloro che, pur già residenti in Comuni montani, vi trasferiscono la propria attività da un comune non montano.

3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano, a norma dell'art. 19 della legge 97/1994 nei Comuni con meno di 5.000 abitanti che verranno individuati dalla Giunta Regionale, sentite le Comunità montane, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con preferenza per i Comuni interessati da gravi processi di degrado del tessuto demografico.

4. Le Comunità montane, inoltre, possono concedere contributi ai residenti in territori montani per interventi non assistiti da altri contributi, riguardanti l'approvvigionamento idrico, la viabilità rurale, le linee telefoniche ed il potenziamento delle linee elettriche di case e agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale. I fondi così disponibili possono essere utilizzati anche per territori montani limitrofi, ancorché non ricadenti nella Comunità montana, previa convenzione con i Comuni interessati.

5. L'entità dei contributi del presente articolo può essere differenziata per sub-aree in relazione alle rispettive condizioni del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.

Art. 8
Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 97/1994, la Regione e la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, accordano la preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del 30 per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

a) coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, residenti nelle zone montane;
b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97/1994;
c) cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il 30 per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti in Comuni montani.

2. Le Comunità montane possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni; al fine di facilitare la ricomposizione fondiaria.

Art. 9
Tutela dei prodotti tipici e della produzione lattiera

1. I prodotti tipici dei territori montani ai quali è stata riconosciuta la *"denominazione di origine"* o *"indicazione geografica"* ai sensi del Reg. CEE 2081/92, sono segnalati al competente Ministero delle Risorse Agricole, sentite le Comunità montane interessate, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei prodotti di montagna e dell'attribuzione della menzione aggiuntiva *"prodotto della montagna italiana"*.

2. La Giunta regionale stabilisce entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge gli interventi e le risorse finanziarie finalizzate alla promozione ed alla commercializzazione di prodotti agro-alimentari autorizzati alla suddetta menzione nonché degli altri prodotti alimentari e non che siano tipici della montagna lucana.

3. Al fine di favorire nelle aree montane la ristrutturazione del settore della produzione lattiera e di consentire alle aziende ivi operanti la realizzazione di redditi adeguati, la Giunta regionale inserisce prioritariamente le aree di montagna fra le zone omogenee per la acquisizione delle quote di latte nel rispetto dei vincoli e delle condizioni di cui alla L. 26.11.1992, n. 468.

Art. 10
Artigianato e mestieri tradizionali

1. Le Comunità montane promuovono e sostengono lo sviluppo delle attività artigianali e dei mestieri tradizionali da considerare come espressione tipica della montagna lucana e definiscono, sulla base delle direttive regionali e nell'ambito della propria programmazione, le azioni da realizzare, individuano i soggetti pubblici e privati interessati, gestiscono i finanziamenti messi a disposizione per attuare gli interventi.

2. La Giunta Regionale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali di cui al presente articolo e individua in questo contesto le azioni promozionali e di sostegno alla commercializzazione di cui al precedente art. 9.

Art. 11
Turismo rurale in ambiente montano

1. Le Comunità montane concorrono a tutelare e valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, finalizzandole allo sviluppo del turismo rurale, nonché al mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate.

2. A tal fine la Regione, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio Regionale, definisce le modalità di sviluppo del turismo rurale nella montagna lucana, articolato per specifiche aree geografiche.

3. Le Comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, promuovono idonei progetti di sostegno al turismo rurale, nell'ambito dei quali possono concedere incentivi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare significato storico, paesaggistico ed architettonico, nonché per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali valorizzando le tipologie edilizie tradizionali.

Art. 12
Trasporti e viabilità locale

1. Per i Comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti compresi negli altri Comuni montani, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia idoneo a fornire una risposta adeguata ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunità montane su delega dei Comuni provvedono ad organizzare il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con servizi di linea già istituiti. L'organizzazione del servizio è definita con apposito Regolamento approvato dal Consiglio della Comunità montana a norma dell'art. 23 della legge 97/1994.

2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1 è attivato garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi e anziani.

3. Le Comunità montane delegate possono stipulare convenzioni

con i Comuni interessati per estendere il citato servizio anche a territori limitrofi sebbene non compresi nelle Comunità montane.

4. La Giunta Regionale assegna annualmente alle Comunità montane delegate, nell'ambito degli interventi di settore, i fondi necessari per l'espletamento del servizio.

5. Le Comunità montane possono concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.

6. Le Comunità montane possono realizzare programmi di intervento per la viabilità locale.

Art. 13
Servizio scolastico e promozione culturale

1. I Comuni e le Comunità montane nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato servizio scolastico sul territorio, mediante accordi di programma attuati su scala provinciale previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.

2. Le Comunità montane possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa fra i quattordici e i venticinque anni residenti nei Comuni montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitari.

3. Nei programmi annuali di promozione culturale finanziati dalla Regione è assicurata una quota obbligatoria per il sostegno di programmi culturali e la incentivazione di istituzioni bibliotecarie e centri polivalenti per la raccolta, la documentazione e la valorizzazione della cultura delle aree montane.

TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 14
Gestione associata dei servizi pubblici locali

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge 97/1994 ed al fine di favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, le Comunità montane indicano nell'ambito dei propri piani operativi annuali le iniziative che intendono assumere riguardo:
a) alla costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni per i compiti di assistenza ai territori montani;
b) alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e alla loro possibile riconversione energetica, privilegiando la raccolta differenziata, il riciclo ed il riuso;
c) all'organizzazione del trasporto locale e in particolare di quello scolastico;
d) all'organizzazione dei servizi di polizia municipale;
e) alla realizzazione di strutture di servizio sociale idonee a consentire la permanenza della popolazione anziana nei Comuni montani;
f) alla realizzazione e gestione di strutture sociali di orientamento e formazione dirette a sostenere le scelte professionali e lavorative dei giovani nelle aree montane.

2. I Comuni possono delegare le Comunità montane a contrarre mutui in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o altri Istituti di credito, per la realizzazione di opere o interventi di carattere sovracomunale e coerenti con il piano di sviluppo socio-economico.

Art. 15
Strumenti di assistenza e coordinamento. Lo Sportello per la montagna

1. Nell'ambito della Conferenza Permanente delle Autonomie, di cui alla L.R. n. 17/1996, viene istituito un Comitato di Coordinamento e di Monitoraggio con il compito di promuovere la più efficace integrazione delle funzioni dei soggetti istituzionali e delle iniziative dei soggetti privati coinvolti nella attuazione dei programmi della presente legge.

2. Presso ciascuna Comunità montana è istituito ed attivato uno Sportello per la montagna, avente funzioni di informazione ed assistenza per gli operatori interessati alle azioni disciplinate dalla presente legge.

3. Al fine di ovviare alle difficoltà di comunicazione fra le varie strutture e servizi territoriali lo Sportello per la Montagna, ai sensi dell'art. 24 della legge 97/1994, favorisce altresì l'accesso a tutte le informazioni amministrative ed ai servizi non coperti da segreto, mediante un adeguato sistema informatico in collaborazione con le Province, Comuni e gli Uffici periferici dell'amministrazione statale e in grado di interconnettersi con la rete dei sistemi informativi della Regione.

4. La Giunta Regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, emana direttive per la progettazione del predetto sistema informatico e per determinare i relativi finanziamenti.

5. La Giunta Regionale emana, inoltre, direttive per un equilibrato e funzionale decentramento dei servizi nei Comuni montani ai sensi dell'art. 14 della legge 97/1994 e conformemente agli orientamenti del CIPE in materia.

Art. 16
Classificazione dei territori montani. Individuazione fasce altimetriche. Norma di rinvio

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento legislativo, la Regione, sentiti gli enti locali interessati e la delegazione dell'UNCEM, individua nell'ambito territoriale di ciascuna Comunità montana fasce altimetriche secondo i parametri oggettivi di cui all'art. 28, comma 4, della legge 142/1990, al fine di garantire la differenziazione e la graduazione degli interventi, di competenza della Regione e delle Comunità montane.

2. Nei medesimi termini di cui al primo comma ed in coerenza con la individuazione delle fasce altimetriche, la Regione provvede alla eventuale revisione degli ambiti territoriali delle Comunità montane perseguendo obiettivi di ampia integrazione delle aree montane.

Art. 17
Fondo regionale per la montagna

1. È istituito il Fondo regionale per la montagna, la cui disponibilità finanziaria e assicurata da:
a) la quota di competenza regionale del *"Fondo nazionale per la montagna"*, di cui all'art. 2 della legge n. 97/1994;
b) altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente in sede di approvazione della legge di bilancio, tra i quali una quota parte dei proventi derivanti dalle concessioni e dalle relative infrazioni in materia di pesca e raccolta dei prodotti del sottobosco;
c) risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti di Enti pubblici, dello Stato e dell'Unione Europea.

2. In attuazione di quanto stabilito al comma precedente, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 sono iscritti i seguenti capitoli con le sottoindicate dotazioni:
a) Cap. 7305 Fondo regionale per la montagna risorse regionali L. 1.500.000.000=;
b) Cap. 7315 Fondo regionale per la montagna risorse statali vincolate L. 6.368.000.000=. Alle finalità del Fondo regionale per la montagna potranno concorrere eventuali specifiche assegnazioni comunitarie. Le leggi di bilancio successive al 1997 stabiliranno le risorse occorrenti all'assegnazione di cui alla presente legge.

3. La Giunta Regionale assegna alle Comunità montane le quote del Fondo regionale per la montagna secondo i seguenti criteri:

a) per il 30% in misura fissa per ciascuna Comunità montana;
b) per il 20% in misura proporzionale alla popolazione residente nei Comuni montani;
c) per il restante 50% in misura proporzionale alla estensione del territorio montano delle diverse Comunità montane.

4. La Giunta regionale attribuisce, altresì, al Comune di Potenza le risorse ad esso spettanti in virtù delle previsioni delle precedenti lettere b) e c).

5. Con il medesimo provvedimento di riparto, la Giunta regionale, sentita l'U.N.C.E.M., determina la quota parte da destinare a spese di funzionamento, nei limiti previsti dall'art. 35 della L.R. 17.2.1993, n. 9.

6. La Giunta Regionale aggiorna con cadenza biennale i coefficienti di riparto basati sui dati della popolazione residente. In sede di prima applicazione della presente legge si assumono le risultanze dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 18
Direttiva d'attuazione

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, sentita l'U.N.C.E.M. di Basilicata e la competente Commissione Consiliare, emana un'apposita direttiva di attuazione.

2. La direttiva di attuazione deve contenere:

a) indicazioni per la qualificazione del Fondo regionale per la montagna per l'anno in corso;
b) piano di riparto su base provinciale delle risorse rivenienti dal Fondo regionale per la montagna;
c) indirizzi alle Comunità montane per l'aggiornamento/adeguamento dei piani quadriennali di sviluppo socio-economico e per la redazione dei relativi programmi annuali operativi, in vista della realizzazione degli interventi della presente legge;
d) indicazioni alle Province per il finanziamento dei programmi annuali operativi di esecuzione presentati dalle Comunità montane.

Art. 19
Norma transitoria

1. Al fine di procedere all'aggiornamento dei propri piani di sviluppo socio-economico, alla redazione dei relativi programmi annuali operativi ed alla loro gestione in esecuzione della presente legge, le Comunità montane sono autorizzate a concludere apposite convenzioni con il personale da esse già utilizzato o utilizzato dall'Amministrazione Provinciale di Matera a tutto il 31.12.1996 nelle attività di assistenza tecnica finanziate dalla Regione ai sensi della legge regionale 20 giugno 1979, n. 19.

Art. 20

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 19 Maggio 1997

DINARDO